



Consiglio nazionale forense

Codice deontologico 16 ottobre 2014

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 16 ottobre 2014, n.241

Codice deontologico forense.

Titolo I Principi generali

Articolo 1

- L'avvocato

1. L'avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
2. L'avvocato, nell'esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell'interesse della parte assistita.
3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

L'articolo 1 del nuovo Codice deontologico forense (Cdf, 2014) riprende in larga parte il Preambolo del previgente Codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale forense il 17 aprile 1997 - Cdf 1997 (su «Guida al Diritto» n. 10/1998, pag. 68) quanto al richiamo alla conformità alle leggi, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'Ordinamento comunitario, alla vigilanza sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, alla piena libertà, autonomia e indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi, contribuendo in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia.

La funzione dell'avvocato. L'attuale articolo 1 del Cdf però appare più specifico, laddove evidenzia nella funzione dell'avvocato la tutela dell'inviolabilità e dell'effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio. Precisa inoltre al comma 3 che le norme deontologiche, previste a tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, imponendo la correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale, sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.

La specificità della funzione. Principi questi che strettamente riprendono quanto già recentemente enunciato dall'articolo 1 della Riforma forense (legge 31 dicembre 2012 n. 247; su «Guida al Diritto» n. 6/2013, pag. 10) a norma del cui secondo comma l'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela l'avvocatura è preposta: (a) nell'interesse pubblico, assicura l'idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide; (b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti; (c) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale.

Titolo I Principi generali

Articolo 2

- Norme deontologiche e ambito di applicazione

1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine della professione forense.
2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Occorre anzitutto ricordare che il Codice deontologico forense trova fondamento e portata normativa *nell'articolo 3 della Riforma forense (legge 247/2012)* laddove il *comma 3* prescrive che l'avvocato eserciti la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal Cnf ai sensi *degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 65, comma 5 di detta legge*. E già anteriormente a tale novella era indiscusso (fra le altre *sezioni Unite, Cassazione, sentenza 3 maggio 2005 n. 9097*, in «Rassegna Forense», 2005, 1348) trattarsi, per tale regolamentazione, di legittima fonte secondaria di produzione giuridica. E ciò perché l'autonomia degli ordinamenti professionali rispetto a quello statale viene tuttora considerata un valore altamente positivo in una società libera e democratica, e di tale autonomia è appunto peculiare espressione l'autodichia attuata mediante sia il codice d'autoregolamentazione di categoria, sia la decisione anche giurisdizionale del singolo caso disciplinare.

Norme deontologiche e avvocati. Peraltro l'attuale *articolo 2 del Codice deontologico* si trova in linea col richiamato *comma 3 dell'articolo 3 della Riforma forense*, in forza del quale il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto a osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. *Il codice deontologico - prosegue detto comma 3 -* espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. E adesso *l'articolo 2 dell'attuale Codice deontologico* tende appunto anche a quell'affaccio al pubblico, avvalendosi della tradizione consolidata dal testo del 1997, tale anche da fornire un'adeguata informazione circa l'attuale configurazione dell'attività dell'avvocato, e non solo agli iscritti agli albi cui è diretto, ma pure più in generale alla collettività che non può fare a meno di avvalersene.

Principio della tipizzazione delle condotte. Queste norme deontologiche - conclude il *comma 3 dell'articolo 3 della Riforma Forense* - per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile di cui si dirà nel commento *all'articolo 21*: e a tale ultima esigenza ha espressamente provveduto l'attuale Codice deontologico con l'indicare appositamente la sanzione per ogni singola violazione, e se ne offre un primo sentore dal richiamo - contenuto *all'articolo 2 in esame* - al potere disciplinare degli Organi forensi.

Titolo I Principi generali

Articolo 3

- Attività all'estero e attività in Italia dello straniero

1. Nell'esercizio di attività professionale all'estero l'avvocato italiano deve rispettare le norme deontologiche interne, nonché quelle del Paese in cui viene svolta l'attività.
2. In caso di contrasto fra le due normative prevale quella del Paese ospitante, purché non confliggente con l'interesse pubblico al corretto esercizio dell'attività professionale.

3. L'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Nel caso di esercizio di attività legale dell'avvocato italiano all'estero *l'articolo 3 dell'attuale Codice deontologico* riprende il testo *dell'articolo 4 del previgente Codice*, nel senso dell'obbligo dell'osservanza della "doppia deontologia", cioè sia di quella vigente nel Paese ospitante, sia di quella italiana. Ma adesso ci si preoccupa pure di coniugare le possibili divergenze fra due diversi codici deontologici - o meglio tra diverse normative deontologiche (neppure in Italia esisteva un codice deontologico prima del 17 aprile 1997), inserendo all'*articolo 3 il comma 2*, a norma del quale in caso di contrasto fra le due normative prevale quella del Paese ospitante, purché non confliggente con l'interesse pubblico al corretto esercizio dell'attività professionale. Quest'ultima ipotesi di divergenze non è soltanto teorica, si pensi al campo della pubblicità, consentita in modo più ampio negli Stati del Nordamerica, e soprattutto al divieto di patto di quota-lite, dapprima abolito e poi riesumato *dal comma 4 dell'articolo 13 della Riforma Forense*, la cui violazione ritorna adesso a costituire un'infrazione deontologica, come si vedrà nel commento *all'articolo 25*.

Avvocato italiano all'estero e normativa applicabile. *Il comma 2 dell'articolo 3* adesso introdotto privilegia in linea generale lo *ius soli*, ossia la normativa deontologica del Paese entro il quale viene svolta l'attività, purché non confliggente con l'interesse pubblico (si pensi a norme o usi che impongano al legale di violare il segreto professionale ovvero di denunciare in taluni casi il proprio assistito) o al corretto esercizio dell'attività professionale: concetto quest'ultimo più arduo a definirsi, giacché la correttezza va valutata evidentemente secondo il metro italiano, e allora ci potrebbe rientrare qualsiasi ipotesi di contrasto fra le due normative.

Avvocato straniero in Italia e normativa applicabile. *Il comma 3 dell'articolo 3 dell'attuale Codice* riprende poi il testo *previgente*, nello stabilire che l'avvocato straniero, nell'esercizio di attività professionale in Italia, sia tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane, il che è ovvio e conseguente: semmai occorre osservare che, in base a tale disposizione, l'avvocato americano non potrà applicare il patto di quota-lite in Italia neppure ove assista cittadini o enti americani in Italia.

Negoziazione assistita. Si ricorderà poi che a norma *dell'articolo 2 del testo definitivo del Dl 12 settembre 2014 n. 132* la negoziazione assistita viene effettuata anche per tramite degli avvocati "stabilizzati" di cui *all'articolo 6 del Dlgs 2 febbraio 2001 n. 96 (Attuazione della direttiva 98/5/Ce volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale; su "Guida al Diritto" n. 15/2001, pag. 36)*.

- Volontarietà dell'azione

1. La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni.
2. L'avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, è sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

La responsabilità disciplinare, come concepita dall'articolo 4 dell'attuale Codice deontologico, assume una portata più ampia rispetto a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del previgente Codice, discendendo anche dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge in generale (quindi pure civile e in particolare fiscale (si veda *infra*, articolo 16) oltre che ovviamente dalla deontologia; viene inoltre indicato che tale responsabilità discende anche dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni. A prescindere dall'infelice locuzione di questa parte del canone, sembra che esso intenda vincolare l'irrogazione della sanzione alla volontarietà dell'azione od omissione, il che può tuttavia venire a cozzare in particolare con la violazione del dovere di diligenza di cui all'articolo 9. Comunque il concetto di volontarietà dell'azione non va confuso con quello di dolo (in campo penalistico e anche civilistico, come può riscontrarsi dal comma 3 del successivo articolo 21, in virtù del quale la sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo e all'intensità di quest'ultimo.

Norma penale e giudizio deontologico. La questione si fa ancor più precisa allorché si paventi la violazione di una norma penale, giacché in tale ipotesi, ove essa discenda da un comportamento non colposo, deve comunque darsi luogo a procedimento disciplinare, a norma del comma 2, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto, precisazione questa che si colloca nell'autonomia del giudizio deontologico.

Si noterà che la disposizione, peraltro conforme al canone n. 1 dell'articolo 5 del previgente codice, si limita a regolare l'ipotesi d'imputabilità dell'avvocato, e quindi prescinde dall'esito del procedimento penale a suo carico. Inoltre la violazione della legge penale può configurarsi non soltanto per le ipotesi di delitto, ma anche di reato contravvenzionale, purché discenda da un comportamento non colposo.

Articolo 5**- Condizione per l'esercizio dell'attività professionale**

L'iscrizione agli albi costituisce condizione per l'esercizio dell'attività riservata all'avvocato.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Che l'iscrizione all'albo sia condizione per l'esercizio professionale, come indicato *dall'articolo 5 dell'attuale Codice deontologico*, suonerebbe abbastanza lapalissiano, se non fosse che, al fine d'individuare quali sono le attività riservate all'avvocato occorre riandare *all'articolo 2 della Riforma forense*, a norma del quale sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali. A ciò dev'essere ora aggiunta l'assistenza alla resuscitata mediazione obbligatoria a norma *dell'articolo 84 del "decreto del fare" (DI 69/2013, convertito dalla legge 98/2013)*.

Negoziazione assistita e attività di arbitri. Il testo emendato del *DI 12 settembre 2014 n. 132* ha poi attribuito all'avvocatura nuovi compiti e funzioni finora a essa del tutto estranee, il che comporterà inevitabilmente per il Cnf l'esigenza di adeguamenti all'appena nato Codice deontologico. E non solo quanto al generalizzato, seppur su richiesta, inserimento degli avvocati del circondario nel ruolo di arbitri di cui *all'articolo 1 del DI*, con tutto ciò che esso comporterà sotto il profilo deontologico (si veda il commento *all'articolo 61*). La negoziazione assistita di cui *all'articolo 2 del decreto legge 132/2014* costituisce nelle controversie indicate dal successivo *articolo 3 del DI 132/2014* addirittura condizione di procedibilità dell'azione, e a norma del *comma 7 dell'articolo 2 del DI 132/2014* è comunque dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita. Nell'ambito di questa procedura è poi compito degli avvocati di certificare l'autografia delle firme, il che assume particolare rilievo qualora venga raggiunto un accordo, assunto d'ora in poi a titolo esecutivo, nel qual caso a norma del *comma 2 dell'articolo 5 del DI 132/2014* gli avvocati certificano anche la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, mentre costituisce illecito deontologico ex successivo comma 4 per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato. Compiti e facoltà ancor più rivoluzionari vengono attribuiti *dall'articolo 6 del DI 132/2014* agli avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale e divorzio, come si vedrà nel commento *all'articolo 69*.

Attività di consulenza. Il *comma 6 dell'articolo 2 citato della Riforma forense* dispone poi che, fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale ove connessa

all'attività giurisdizionale è di competenza, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, degli avvocati. Si verte nella *vexata quaestio* dell'attività stragiudiziale che il *previgente Codice deontologico all'articolo 21* riservava all'avvocato al pari dell'attività giudiziale, ma allora, e ancor più adesso, come si è visto su «Guida al Diritto» n. 6/2013 pag. 69, la questione è assai complessa e foriera di dubbi.

Si potrebbe pure osservare che una disposizione di tipo deontologico, quale quella in esame, nel riservare l'attività forense agli iscritti all'albo ha poco senso, inserita com'è in un codice deontologico, che esaurisce la sua portata appunto agli iscritti agli albi, nei cui soli confronti possono venir comminate le sanzioni disciplinari ivi previste. Rischio dunque che questo canone deontologico si risolva in una sorta di mero *flatus vocis*. In concreto la violazione disciplinare in oggetto potrà quindi soltanto applicarsi per le trasgressioni al divieto commesse - a parte gli abusivi - in particolare dagli iscritti al registro dei praticanti avvocati (si veda *sezioni Unite, Cassazione 21 ottobre 2004-28 gennaio 2005 n. 1727*, su «Guida al Diritto» n. 7/2005, pag. 38) per poi riverberarsi dopo l'ammissione all'albo (*sezioni Unte 12 febbraio-9 aprile 2008 n. 9166, ibidem n. 25/2008, pag. 56*). Non solo, la violazione del canone, e *a fortiori* l'irrogazione di una sanzione durante il tirocinio può costituire ostacolo alla successiva iscrizione all'albo degli avvocati, pur non essendo più prevista all'uopo la «condotta specchiatissima e illibata» richiesta *dall'articolo 17 della previgente legge professionale (Rdl 27 novembre 1933 n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934 n. 36)*. Difatti tuttora *l'articolo 17 della Riforma forense* prescrive fra i requisiti per l'iscrizione all'albo (*sub h*) l'essere di condotta irrepreensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

Titolo I Principi generali

Articolo 6

- Doveri di evitare incompatibilità

1. L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo.
2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Il nuovo testo del codice deontologico riprende al comma 1 dell'articolo 6 quanto già contenuto al comma 1 del canone 16 del Codice previgente, il quale, nel dichiarare che è dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, precisava anche però che comunque nel dubbio, dovesse richiedersi il parere del proprio consiglio dell'ordine.

Come si è visto nell'Inserito n. 2 di «Guida al Diritto» n. 7/2013 pag. XV le ipotesi d'incompatibilità introdotte dalla Riforma forense sono numerose e mutate rispetto al regime previgente. E a esse si vengono ad aggiungere adesso le ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale previste *dall'articolo 20 della nuova legge professionale* ivi esaminate.

Avvocato e amministratore di condominio. All'entrata in vigore della *riforma (legge 247/2012)* è sorto di primo acchito in proposito il problema della compatibilità dell'esercizio della professione forense con la carica di amministratore di condominio professionale. Dopo un iniziale contrario avviso, il *Cnf con delibera 20 febbraio 2013* ha confermato la compatibilità delle due professioni anche alla luce dello *ius superveniens*, osservando che l'amministratore di condominio è un «mandatario con rappresentanza» di persone fisiche, non agisce in proprio e non svolge attività commerciale, non è un lavoratore subordinato, non ha la qualità di socio illimitatamente responsabile, o di amministratore, di società di persone per essere il condominio un ente di gestione privo di personalità giuridica, e la circostanza che la professione sia svolta con continuità non aggiunge né toglie nulla alla sua legittimità di fondo quale espressione, appunto, di esercizio della professione. D'altronde *la legge di riforma del condominio (legge 11 dicembre 2012 n. 220*, su «Guida al Diritto» n. 3/2013, pag. 100) ad avviso del Cnf non avrebbe trasformato l'esercizio della relativa attività in professione vera e propria, o quanto meno in professione regolamentata, come è confermato dal fatto che non è stato istituito né un albo, né uno specifico registro degli amministratori di condominio. Mentre il fatto che essi debbano seguire corsi di aggiornamento (*articolo 25* nella parte in cui inserisce *l'articolo 71-bis delle disposizioni di attuazione del Cc*) non sembra sufficiente a configurare l'esistenza di una vera e propria professione. Ma è soprattutto sulla riconducibilità all'area del mandato con i relativi caratteri della competenza e delle professionalità propri della figura dell'avvocato che si giustificherebbe l'attribuzione del mandato a un soggetto qualificato. Dunque nulla osta alla doppia funzione, con i riflessi anche sul piano della disciplina fiscale e previdenziale, dovendo il relativo reddito considerarsi a tutti gli effetti di natura professionale e quindi, ad avviso del Cnf, soggetto anche a contribuzione a favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Incompatibilità generale. Aggiunge *il comma 2 dell'articolo 6 del nuovo Codice* che l'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza e di decoro della professione forense, e si tratta di una disposizione onnicomprensiva, che si applica dunque non soltanto alle professioni specificamente precluse dalla riforma forense, ma anche a ogni altra attività (e ce ne sono tante, si pensi ai faccendieri) che possano mettere in gioco, o anche soltanto in dubbio, la figura stessa dell'avvocato, e ciò con particolare riguardo al conflitto d'interessi pure potenziale di cui al successivo *articolo 24*.

- Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti

L'avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Il nuovo *Codice deontologico*, nel disporre all'articolo 7 che l'avvocato è personalmente responsabile per gli atti compiuti, su suo incarico, da associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità, si pone sotto un'altra angolazione rispetto all'articolo 34 del *previgente Codice*, in virtù del quale salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti. Si tratta cioè di una situazione invertita, anche se convergente, l'attuale *articolo 7* concerne la responsabilità dell'avvocato, mentre il *previgente articolo 34* quella dei collaboratori, sostituti e ausiliari.

La responsabilità dell'avvocato per la condotta in via generale dei collaboratori, sostituti e ausiliari già discenderebbe sul piano civilistico *dall'articolo 2232 del Cc*, e quindi l'attuale canone deontologico ne costituisce il logico corollario. Semmai viene da dubitare se per i praticanti avvocati sia venuto meno il *previgente* esonero da responsabilità disciplinare. Fermo rimanendo che in virtù *del comma 2 dell'articolo 2 dell'attuale Codice* i praticanti sono in generale soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi, può osservarsi che l'esecuzione di una condotta scorretta non esime da responsabilità chi la esegue, e che il successivo *articolo 40 di cui infra* - il quale tratta specificamente la materia della pratica forense - non sembra offrire alcun preciso ausilio interpretativo sul punto.

Titolo I Principi generali

Articolo 9

- Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza

1. L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
2. L'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Viene sostanzialmente ripreso l'articolo 5 del previgente Codice deontologico, nel richiamare all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, ma adesso si fa espresso riferimento anche a diligenza e competenza, al rilievo sociale della difesa e al rispetto dei principi della corretta e leale concorrenza: dunque un nuovo affaccio, conseguente ai mutamenti legislativi e di costume intervenuti negli anni. Si ricorda pure che l'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.

Decoro. Spicca quindi fra i requisiti essenziali della professione forense il decoro professionale, già elemento cardine a norma dell'articolo 38 della previgente legge professionale forense (Rdl 1578/1933, convertito dalla legge 36/1934) che ha trovato numerose applicazioni in passato (si veda la sentenza delle sezioni Unite 26 ottobre-18 novembre 2010 n. 23287, su «Guida al Diritto» n. 48/2010, pag. 28). E già si osservava (su «Guida al Diritto» n. 6/2013, pag. 103) che il concetto andasse attualizzato alla luce della legislazione sopravvenuta con la riforma forense (articoli 3 e 10 della legge 247/2012) in particolare quanto alla pubblicità forense. Ed è importante osservare, appunto allo scopo dell'attualizzazione, che in passato l'Antitrust aveva denunciato il supposto abuso del richiamo proprio al decoro professionale da parte degli avvocati, trattandosi, a suo avviso, di una nozione che avrebbe dovuto essere inserita nei codici di autoregolamentazione esclusivamente come elemento che incentivasse la concorrenza tra professionisti e rafforzasse i doveri di correttezza professionale. Esso consiste, precisava l'Antitrust, nel principio generale dell'agire del professionista, potendo essere volto, a titolo esemplificativo, a garantire lo svolgimento diligente ed esaustivo delle prestazioni professionali richieste, la coscienziosa preparazione tecnica, la disponibilità all'aggiornamento continuo anche dei collaboratori e dipendenti, l'efficiente organizzazione dell'équipe professionale, la correttezza professionale nei confronti dei colleghi e degli utenti. Sarebbe però del tutto fuori luogo, a parere dell'Antitrust, che gli avvocati si trincerassero dietro tale nozione di decoro professionale inserendola nei codici di autoregolamentazione non esclusivamente come elemento che incentivasse la concorrenza tra professionisti e rafforzasse i doveri di correttezza professionale, ma inserendola nelle parti dei codici deontologici relative all'iniziativa economica dei professionisti ovvero ai rapporti economici. Si rischierebbe altrimenti, concludeva il Garante, che i principi di etica professionale venissero utilizzati non già per la tutela di interessi generali, ma per la difesa di posizioni acquisite, ossia per cristallizzare le posizioni di potere economico di ciascun professionista con conseguente disincentivo a prestare servizi di qualità migliore e a prezzi più bassi, in contrasto con quanto prescritto dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990 n. 287 in relazione al mercato dei servizi di assistenza legale.

Probità e lealtà. Quanto ai concetti di probità, e soprattutto di lealtà, c'è poco da aggiungere in via generale, perché la casistica discende dalle specifiche norme deontologiche, e anche dalla sensibilità di ognuno. Basti osservare, quanto alla lealtà, che l'avvocato, a differenza degli altri professionisti, in via fisiologica combatte, in particolare nel processo. E dunque la sua dev'essere una lotta, ma come ogni morale di guerra, anche l'etica forense è sottoposta a regole ancor più rigorose che delimitino l'ambito e le modalità della tenzone. Non è solo peraltro la deontologia che esige la lealtà nel processo, ma ancor prima la legge processuale: così *l'articolo 88 del Cpc*, con il prescrivere al comma 1 che le parti e i loro difensori hanno in generale il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, al comma 2 precisa che in caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi. Non diversamente *dall'articolo 105 del Cpp*, il cui *comma 4* stabilisce che l'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine, oltre i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio, anche quelli di violazione da parte dei difensori nel procedimento dei doveri di lealtà e di probità. Non è comunque indispensabile l'intervento del giudice qualora si verificano violazioni dei doveri deontologici nel corso del processo: la segnalazione dell'autorità giudiziaria non esclude né interferisce sulla potestà dei competenti organi professionali di promuovere autonomamente il procedimento disciplinare per l'inosservanza agli obblighi di lealtà e probità, ove ne ricevano notizia *aliunde* (*Cassazione, sezioni Unite, del 18 ottobre 1984 n. 5245*)

Negoziata assistita e lealtà e buona fede. E a lealtà e buona fede si riferisce anche *il comma 1 dell'articolo 2 del Dl 12 settembre 2014 n. 132* quanto alla negoziazione assistita allorché le parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche se "stabilizzati" ai sensi *dell'articolo 6 del Dlgs 2 febbraio 2001 n. 96* (su "Guida al Diritto" n. 15/2001, pag. 36).

Titolo I Principi generali

Articolo 8

- Responsabilità disciplinare della società

1. Alla società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente codice.
2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio quando la violazione deontologica commessa da quest'ultimo è ricollegabile a direttive impartite dalla società.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

L'articolo 34 del *previgente Codice deontologico* si limitava a disporre al canone 1 che nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi. Con la *Riforma forense l'articolo 4 - legge 247/2012* regola le associazioni tra avvocati e multidisciplinari, mentre il successivo *articolo 5 delega il governo* per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria. È stato poi emanato il *regolamento del ministero della Giustizia Dm 8 febbraio 2013 n. 34*, sulle società tra professionisti ai sensi dell'*articolo 10, comma 10, della legge 183/2011*, il quale, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare, si limita a prevedere che la società risponda della inosservanza delle norme deontologiche proprie dell'ordine al quale risulta iscritta, disponendo che la situazione di incompatibilità dei soci, se non rimossa, possa costituire illecito disciplinare per la società e per il singolo professionista. Si tratta comunque di una disciplina tuttora fluida e incerta, il che ha dato luogo a non poche polemiche.

Adesso l'*articolo 8* dell'attuale Codice deontologico dispone al comma 1 che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le norme del nuovo codice, e il successivo comma 2 prevede che la responsabilità disciplinare della società concorra con quella del socio quando la violazione deontologica commessa da quest'ultimo è ricollegabile a direttive impartite dalla società.

Recentemente le *sezioni Unite civili della Cassazione con sentenza 10 agosto 2012 n. 14374* hanno confermato la sanzione della sospensione dall'attività per sei mesi all'avvocato che aveva esercitato la professione in forma societaria non consentita, avendo il Consiglio nazionale forense accertato una commistione di interessi con una società di recupero crediti mediante l'utilizzo di locali e servizi comuni e l'apposizione di targhe in tutto simili.

Titolo I Principi generali

Articolo 10

- **Dovere di fedeltà**

L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Nel prescrivere *all'articolo 10* che l'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell'interesse della parte assistita, viene sostanzialmente ripreso *l'articolo 7 del previgente codice*, aggiungendosi che ciò va fatto nel rispetto della funzione sociale della difesa e alla sua portata costituzionale (*articolo 24 della Costituzione*); *il previgente articolo 7* precisava in proposito che l'avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere. Richiamo quest'ultimo che sembrerebbe quindi abbandonato, almeno in senso specifico.

Fiducia. *Il comma 2 del successivo articolo 11* di cui *infra* ribadisce che il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia. Quello della fiducia nella difesa è evidentemente l'aspetto più essenziale *ab antiquo* della professione forense: basti ricordare la terribile condanna prevista dalle XII Tavole all'avvocato che fosse venuto meno alla *fides*: «*Patronus si clienti fraudem faxit, sacer esto*» ossia la condanna a *Dite, dio degli inferi*, per il patrono che avesse provocato frode al cliente, da cui la mancanza di ogni tutela, sul piano umano e divino, della vita di colui che si fosse macchiato di un crimine così vergognoso; e si noti che la sanzione della legge dei Decemviri era ancor più grave rispetto all'analogia trasgressione commessa dal tutore nei confronti del pupillo, proprio perché si verteva sul concetto d'infrazione alla *fides*.

Condotte punite. Anche in questo caso le trasgressioni dipendono poi dalle singole situazioni e previsioni deontologiche oltre che legislative ma, pure se non espressamente ripetuto, dovrebbe ancora valere il concetto di cui al citato *articolo 7 previgente*, costituire cioè infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito. Principio evidentemente che va interpretato *cum grano salis*, nell'ottica cioè del corretto svolgimento delle prassi e della colleganza. Un tempo si diceva: «*un rinvio e una libera docenza non si negano a nessuno!*». Ma una cosa è concedere un rinvio, altra sottacere della decadenza da un appello.

Titolo I Principi generali

Articolo 11**- Rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico**

1. L'avvocato è libero di accettare l'incarico.
2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
3. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla.
4. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall'incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Quanto al *canone 2 dell'articolo 11*, in base al quale il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia, ci si riporta alle osservazioni dianzi svolte *sull'articolo 10* in relazione al fondamentale principio della *fides*.

Accettazione incarico: libertà. *Il comma 1 dell'articolo 11, in virtù del quale l'avvocato è libero di accettare l'incarico, viene a recepire il disposto di cui all'articolo 14 della riforma forense a norma del quale (comma 1) salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio e il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Disposizione questa che appare ovvia, basandosi l'incarico su un negozio di tipo contrattuale, il contratto d'opera professionale, che presuppone per il perfezionamento l'incontro di due volontà. E per di più un rapporto basato di propria natura sulla fiducia non potrebbe venire accettato forzatamente, come peraltro la prassi universalmente in uso conferma. La previgente legge professionale (Rdl 27 novembre 1933 n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934 n. 36) disponeva invece che il procuratore non potesse senza giusto motivo rifiutare il suo ufficio; ma questa dimenticata norma atteneva appunto soltanto alla professione, poi soppressa, dei procuratori legali e si spiegava all'epoca col numero chiuso e la conseguente allora penuria di tali professionisti, ad evitare che taluno potesse rimanere privo di difensore in un certo circondario.*

Difesa d'ufficio e gratuito patrocinio. *Risultano dunque conformi allo ius superveniens anche gli ulteriori canoni contenuti all'articolo 11 sub 3 e 4 che, a differenza dell'iniziale progetto, distinguono fra difesa d'ufficio e gratuito patrocinio, trattandosi - come peraltro evidenziato già dalla Consulta (ordinanza 19-28 giugno 2002 n. 299, su «Guida al Diritto» n. 27/2002, pag. 49) - di istituti ben differenziati. Comunque per entrambi i casi l'obbligo di accettare e proseguire l'incarico professionale viene condizionato alla previa iscrizione al rispettivo elenco, e quindi presuppone un atto preliminare volontario del legale, teso appunto in via generale a espletare quel tipo di patrocinio. In virtù del *canone n. 3* dunque l'avvocato - iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio - quando nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla. Precisa all'uopo *il comma 4* del successivo *articolo 26* che il difensore nominato d'ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.*

Per converso (canone n. 4) l'avvocato - iscritto nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato - può rifiutare la nomina o recedere dall'incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi.

Titolo I Principi generali

Articolo 12

- Doveri di diligenza

L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Vien ripreso, ma con maggiore ampiezza, il canone 8 del previgente Codice deontologico, in virtù del quale l'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza; si aggiunge ora il richiamo alla coscienza e al dovere di assicurare la qualità della prestazione professionale.

Diligenza. Richiami alla diligenza risultano già contenuti nella *Riforma forense*, e in particolare nella formula del giuramento (*articolo 8*): «*Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno a osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia e a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento*».

Si tratta evidentemente di un quadro estremamente ampio, e ancor prima che nell'ambito disciplinare in quello civilistico, nel quale l'attività forense, salvo particolari settori, viene normalmente collocata al livello perfino della colpa lieve ai fini della responsabilità, con le conseguenze catastrofiche di cui s'inizia soltanto ora ad avvertire l'eco dagli Usa, e cui dovrebbe sopperire, ma solo in parte, l'assicurazione obbligatoria di cui *all'articolo 30 infra*. E il tema è strettamente connesso a quello della competenza di cui *all'articolo 6*.

Diligenza e sanzioni. Sul piano deontologico si è già osservato, nel commento *al precedente articolo 4*, come l'obbligo di diligenza possa in concreto venir superato sotto il profilo dell'irrogazione della sanzione disciplinare, dal principio secondo cui la responsabilità discende anche dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni.

Titolo I Principi generali

Articolo 13**- Doveri di segretezza e riservatezza**

L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Il dovere di segretezza e riservatezza ha subito modifiche normative con l'avvento della *Riforma Forense*, a norma del cui articolo 6, comma 1 l'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali. E chi vive nella professione legale di chiacchiere, voci, e anche qualcosa di più, ne viene a sapere tante, anche perché nelle aule di giustizia e nelle cancellerie di privacy ce n'è poca (si veda comunque il Codice della privacy del 6 novembre 2008, per svolgere investigazioni difensive e far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria). Come si osservava su «Guida al Diritto» n. 6/2013, pag. 81, l'aver modulato il dovere di segretezza e riserbo «verso i terzi» sembra limitare tale obbligo a quella platea dei terzi, per cui non apparirebbe legislativamente confermato un obbligo di riservatezza anche quanto ai contatti con i colleghi nei confronti del cliente. Tuttavia soccorre adesso l'articolo 48 del Codice deontologico, nel disporre al comma 3 che l'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto a osservare il medesimo dovere di riservatezza. E il successivo comma 4 aggiunge che l'abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.

Professionisti soci. Può pure osservarsi che l'articolo 10 della legge di stabilità - legge 12 novembre 2011 n. 183 dispone al comma 7 che i professionisti soci siano tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società sia soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. E a norma dell'articolo 9-

bis lettera d) aggiunto in sede di conversione del *DL 24 gennaio 2012 n. 1 "Cresci-Italia" con legge 24 marzo 2012 n. 27*, il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

Riserbo professionale. Una disciplina più particolareggiata viene comunque impartita sull'argomento del riserbo professionale dall'*articolo 28* in appresso commentato.

Titolo I Principi generali

Articolo 15

- Doveri di aggiornamento professionale e di formazione continua

L'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Sono abbastanza recenti le novità introdotte in campo forense in tema di aggiornamento e specializzazione, ma esse hanno trovato una collocazione organica solo nella riforma forense. Ora il *Codice deontologico* si limita a richiamare dapprima il dovere dell'avvocato di curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze. Ma il canone va in proposito coniugato con quanto prescritto dall'*articolo 11 della riforma forense*, che appunto predispone la formazione continua, coll'enunciare l'obbligo dell'avvocato di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, in coerenza con quanto previsto per gli altri professionisti dall'*articolo 7 del Dpr 7 agosto 2012 n. 137*.

Attività prevalente e specializzazioni. All'obbligo generale di aggiornare e accrescere costantemente la preparazione professionale l'*articolo 15 del nuovo Codice deontologico* aggiunge «con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente». La specificazione allude in primo luogo agli "specialisti", alla possibilità cioè prevista dall'*articolo 9 della Riforma forense* anche per gli avvocati, come per i professionisti in generale dall'*articolo 2 del Dpr 137/2012*, di ottenere e indicare il titolo di specialista, senza peraltro riserva di attività professionale, per tramite di percorsi formativi almeno biennali organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, ovvero a

mezzo della comprovata esperienza nel settore di specializzazione negli ultimi cinque anni, limitatamente agli avvocati iscritti all'albo da almeno otto anni. Ma il richiamo all'attività prevalente contenuto nel citato *articolo 15 del Codice* sembra in generale doversi applicare anche semplicemente a chi menzioni, senza titolo di specialista, quella che è la sua (o le sue) principale attività in un qualsiasi messaggio pubblicitario (dalla carta da lettere al sito internet). Ne discende che a quest'obbligo di aggiornamento "specialistico" sono soggetti - in relazione ai settori di specifica pertinenza - sia i professionisti "specialisti" sia quelli con attività "prevalente", pur non essendo questi ultimi tenuti a seguire gli speciali corsi per il conseguimento del titolo di specialista.

Formazione continua. Nel disporre l'obbligo di formazione continua per tutti gli avvocati (tranne gli esentati) *l'articolo 24 del Regolamento Cnf 16 luglio 2014 n. 6* precisa al *comma 9* che l'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico. Ma c'è anche il premio per chi ha conseguito l'attestato di formazione continua: può dichiarare nel sito web dello studio, e darne informazione nei modi consentiti dal Codice deontologico forense *ex comma 4*, e sul sito internet del Consiglio dell'ordine viene pubblicato l'elenco degli iscritti muniti dell'attestato di formazione continua.

Titolo I Principi generali

Articolo 14

- Doveri di competenza

L'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Il tema della competenza è evidentemente legato a quello della diligenza e dell'aggiornamento, comunque *l'articolo 14 del Codice deontologico*, nello scongiurare l'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, dall'accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza, va coordinato col successivo *canone 26*: l'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza. Come si vedrà in quella sede tuttavia la norma deontologica appare abbastanza limitativa quanto alla portata e alla sanzione, e ciò per il rilievo abbastanza

evidente - e forse è anche questo il bello della professione forense - che ogni qualvolta gli venga prospettata una questione un po' complessa, l'avvocato pensa fra sé di non riuscire a dipanarla. E ciò avviene soprattutto ai giovani, che però prima o poi non possono fare a meno di tuffarsi.

Non risulta ripetuto *il canone II dell'articolo 12 del previgente Codice deontologico*, ad avviso del quale l'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico, ma certamente si tratta di una presunzione che vale almeno sotto l'aspetto della responsabilità.

Titolo I Principi generali

Articolo 16

- Doveri di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo

1. L'avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia.
2. L'avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge.
3. L'avvocato deve corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti alle Istituzioni forensi.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Come si è visto nel commento *all'articolo 4* la responsabilità disciplinare può discendere anche dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge in generale, e *l'articolo 16* si occupa in particolare dapprima del principale *punctum dolens*, degli adempimenti fiscali. E già sotto il regime del previgente Codice deontologico si rinvenivano precedenti del Cnf in materia di potere di vigilanza e di controllo del Consiglio dell'Ordine ai fini dell'accertamento della fedeltà fiscale e di tempestiva fatturazione.

Obblighi previdenziali. Quanto agli obblighi previdenziali, cui una larghissima parte della categoria finora non ha ottemperato, già il *comma 8 dell'articolo 21 della Riforma forense - legge 274/2012* ha stabilito che l'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla *Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense*, il che comporterebbe la cacciata di circa un terzo degli avvocati dagli albi. È recentemente intervenuta la Cassa con proprio *regolamento del febbraio 2014* con lo stabilire la tempistica per la regolarizzazione e le quote di contribuzione ridotte per giovani e percettori di redditi inferiori a € 10.300.

Obblighi assicurativi. Il *canone 2 dell'articolo 16 in esame* aggiunge che l'avvocato deve adempiere anche agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. In conformità a quanto stabilito per tutti i professionisti *dall'articolo 5 del Dpr 7 agosto 2012 n. 137 il comma 1 dell'articolo 12 della Riforma forense* stabilisce che l'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti debbano stipulare, autonomamente (e quindi personalmente e con libertà di scelta e condizioni) o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal Cnf, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. E accanto alla polizza per responsabilità civile se ne aggiunge un'altra "infortunistica": all'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione pure fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o perfino di collaboratore esterno occasionale.

Obblighi contributivi. Il successivo *canone n. 3* impone infine all'avvocato di corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti alle istituzioni Forensi, ossia in particolare gli importi dovuti per l'iscrizione all'albo, la frequenza di corsi di aggiornamento tenuti dai consigli forensi e così via.

Titolo I Principi generali

Articolo 17

- Informazione sull'esercizio dell'attività professionale

1. È consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, l'informazione sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

La materia della pubblicità forense è quella che indubbiamente ha subito più variazioni nel corso di questi ultimi lustri sotto il profilo deontologico, oltre che normativo. Il Codice deontologico subì in quest'ambito dapprima modifiche introdotte dal *Cnf nella seduta del 26 ottobre 2002* (su «Guida al Diritto» n. 43/2002, pag. 106) finché intervenne *l'articolo 2 sub lettera b) del decreto Bersani (DI 4 luglio 2006 n. 223*, su «Guida al Diritto» n. 29/2006, pag. 86, convertito dalla *legge 4 agosto 2006 n. 248, ibidem* n. 34/2006 pag. 110) che annullava il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio, demandandone all'ordine professionale la verifica del rispetto. Ne seguirono ripercussioni nel quadro del codice deontologico forense (si veda «Guida al Diritto» n. 29/2006, pag. 82) con l'apporto *dell'articolo 17* sulle indicazioni indispensabili del messaggio pubblicitario del professionista (si veda «Guida al Diritto» n. 1/2008, pag. 106) e con l'introduzione *dell'articolo 17-bis*. Modifiche non ritenute sufficienti dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (si veda «Guida al Diritto» n. 15/2009, pagine 16 e seguenti) in particolare in relazione al divieto di pubblicità comparativa (si veda «Guida al Diritto» n. 44/2003 pag. 21, *Dpr 11 luglio 2003 n. 284*) e di pubblicità elogiativa (*canone 17, comma 4, codice deontologico*), all'obbligo di rispettare il limite del decoro nella forma e nelle modalità di diffusione della pubblicità professionale (*canone 17, comma 3, codice deontologico*) al divieto di adottare condotte dirette all'acquisizione di clienti «con modi non conformi alla correttezza e al decoro», al divieto di offrire prestazioni «al domicilio degli utenti e in generale in luoghi pubblici o aperti al pubblico».

Intervenire ancora la *lettera g) del comma 5 dell'articolo 3 della Manovra di Ferragosto (DI 13 agosto 2011 n. 138*, su «Guida al Diritto» n. 35/2011, pag. 26, *convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, ibidem*, n. 39/2011, pag. 67) a insistere sull'aspetto intangibile della pubblicità nelle professioni liberali, precisando che essa possa essere attuata con ogni mezzo, avente a oggetto l'attività professionale, le specializzazioni e i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio e i compensi delle prestazioni. Veniva ivi precisato che le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivocate, ingannevoli, denigratorie. E in attuazione *l'articolo 4 del Dpr 7 agosto 2012 n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali*, su «Guida al Diritto» n. 36/2012, pag. 14) ha ammesso al *comma 1* la pubblicità informativa con ogni mezzo, avente a oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni, e al *comma 2* prescrive che la pubblicità informativa debba essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non violare l'obbligo del segreto professionale e non essere equivoca, ingannevole o denigratoria. Ciò per le professioni libere in generale, ma poi si aggiunse la *Riforma forense*, il cui *articolo 10* si appalesa sostanzialmente conforme a quanto recato adesso *dall'articolo 17 del Codice deontologico*, pur non contenendo, quanto alla pubblicità comparativa, il limite del riferimento ad altri professionisti contenuto nel citato articolo 10 della *legge 247/ 2012*, da cui non sembra che essa sia preclusa, quanto a informazioni rese dall'avvocato comparativamente anche in relazione a non professionisti, quali i numerosi enti o società di recupero crediti.

Suonerebbe comunque puramente ripetitivo rifarsi qui, sull'ampio tema della pubblicità, alle osservazioni svolte al n. 6/2013 di «Guida al Diritto» pagine 100 e 105 cui si rimanda anche in relazione al controverso abbandono, ma soltanto in quest'ambito, del richiamo al principio del decoro professionale di cui si è ripetutamente detto in precedenza, nonché alle specifiche normative che precludono in via generale pubblicità ingannevole, denigratoria o suggestiva.

Si rimanda comunque alla più particolareggiata analisi svolta nel commento *all'articolo 35*.

Titolo I Principi generali

Articolo 18**- Doveri nei rapporti con gli organi di informazione**

1. Nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine.
2. L'avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l'anonimato dei minori.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Già il canone 1 dell'articolo 18 del previgente Codice deontologico ammetteva che il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo interesse dello stesso, potesse fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non fossero coperte dal segreto di indagine, facendo divieto comunque il successivo canone 2 in ogni caso - nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione - all'avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione, nonché di convocare conferenze stampa, fatte salve le esigenze di difesa. La questione s'interseca in via generale con i limiti della pubblicità forense di cui al precedente articolo 18, al segreto professionale di cui all'articolo 29 e all'obbligo della riservatezza di cui all'articolo 14, e si noterà che adesso l'articolo 18 tiene a richiamarsi ai criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza. Quanto appunto alla privacy, disciplinata dal Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) costituisce «dato personale» (articolo 4, comma 1 sub b) qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. La questione è assai ardua in particolare nel settore della giustizia (si veda F. Abruzzo su «Guida al Diritto» n. 4/2011, pag. 110) proprio perché qui ruotano i due differenti criteri della trasparenza e della riservatezza (si pensi all'obbligatoria pubblicità delle udienze dibattimentali penali e all'opposto criterio per le udienze istruttorie anche civili). Come si vedrà, comunque il successivo articolo 57 vieta in particolare all'avvocato di fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa.

Minori e anonimato. *Il canone 2* tiene comunque l'avvocato in ogni caso ad assicurare l'anonimato dei minori, e si vedrà oltre che specifiche cautele vengono predisposte appunto per i rapporti con minori.

Titolo I Principi generali

Articolo 19

- Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi

L'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Il rapporto di colleganza fra avvocati assume un aspetto del tutto particolare rispetto a quello fra altri professionisti, da cui le precauzioni non si esauriscono nella tutela della concorrenza: come già osservato in tema di lealtà in generale: l'avvocato si muove in una abituale situazione di conflitto e quindi i colleghi sono per loro stessa natura avversari contro cui combattere, tuttavia a mezzo di un duello che dev'essere assolutamente leale, corretto, e con esclusione di colpi bassi. *L'articolo 19 del Codice deontologico* comunque attiene al generico rapporto di colleganza, mentre *l'articolo 1*, e più specificamente, *l'articolo 46*, si occupano del problema nel processo ed è lì che sorgono le più gravi difficoltà. *L'articolo 19* si pone quindi come norma di contorno, che riguarda più che altro i rapporti di routine di professionisti che si trovano a lavorare fianco a fianco giornalmente nelle stesse aule giudiziarie e con le stesse crescenti difficoltà operative. Beninteso l'obbligo deontologico di correttezza nella colleganza non va confuso con i principi di cortesia e sensibilità, la cui inosservanza di questi ultimi, allorché non violi specifiche norme deontologiche, non importa sanzioni disciplinari. Ovviamente leale colleganza, tale da spingersi e arrivare all'amicizia, può diventare anche collaborazione, ma non trasformarsi in omertà, e ciò attiene in particolare alla rivelazione del segreto professionale, come pure al sottacere sulle altrui decadenze.

Lealtà e istituzioni forensi. Comportamento ispirato a correttezza e lealtà non va tenuto soltanto nei confronti dei colleghi, ma anche delle istituzioni forensi, ovverosia del Consiglio dell'ordine competente per territorio, dei consigli distrettuali e del Cnf, ogni qualvolta l'iscritto all'albo venga richiesto d'informazioni, chiarimenti (*articolo 71*) e anche in relazione agli obblighi di contribuzione di cui al precedente *articolo 16*.

Titolo I Principi generali

Articolo 20**- Responsabilità disciplinare**

La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo codice.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

L'*articolo 20 del nuovo Codice deontologico* chiarisce che la violazione dei doveri di cui agli articoli finora esaminati costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI del codice stesso. La disposizione evidenzia come i canoni finora esaminati siano di contorno, come appena osservato a proposito dell'*articolo 19*, o meglio costituiscano regole di comportamento di base, alla cui trasgressione nascente dalle specifiche previsioni di cui *infra* può derivare la sanzione disciplinare colà appositamente prevista. Questa regola va coordinata inoltre con la «tipizzazione degli illeciti disciplinari e delle sanzioni» in ottemperanza col progetto (si veda «Guida al Diritto» nn. 33 e 34 del 2010 pag. 10) e con quanto *indicato dal comma 3 dell'articolo 3 della Riforma Forense*, a norma del quale il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto a osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare.

Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile, e ciò s'inquadra in via generale nel principio di legalità e specificamente si colloca entro il motto *nulla poena sine lege* trovando attuazione nei successivi *canoni 21 e 22* di cui *infra*.

Titolo I Principi generali

Articolo 21**- Potestà disciplinare**

1. Spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.
2. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento.
3. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.
4. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Nel confermare che spetta agli Organi disciplinari - sia pur mutati rispetto al passato - la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, *l'articolo 21* non fa che rimandare agli *articoli 50 e seguenti della Riforma forense* per la procedura disciplinare dinanzi ai consigli distrettuali di nuova istituzione e in particolare *all'articolo 36* che ribadisce, in quest'ambito, la natura giurisdizionale del Cnf.

Oggetto di valutazione. Attenendo il processo disciplinare a una valutazione comportamentale sul piano etico del professionista incolpato, è sotto il profilo complessivo che occorre - come dispone il *comma 2* e peraltro è stato sempre operato in precedenza - venga comminata un'unica sanzione anche quando siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento.

Circostanze. E sempre all'aspetto comportamentale dell'incolpato, precedente e successivo al fatto - avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione - che occorre far riferimento, nella commisurazione della sanzione, oltre che ovviamente alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale

sussistenza del dolo e dell'intensità di quest'ultimo; si ricordi in proposito quanto osservato nel commento *all'articolo 4* circa la distinzione, a fini deontologici, fra dolo e volontarietà.

Determinazione della sanzione. Si ricava un aspetto per così dire "premiale" dal riferimento al comportamento successivo, ove riparatorio, dell'incolpato, ed esso si rinviene anche dal successivo *comma 4*, in virtù del quale nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense (aspetto quest'ultima che caratterizza ulteriormente l'approccio della Riforma). Inoltre va fatta attenzione anche all'aspetto della vita professionale (richiamo questo che fa pure leva sulla *communis opinio* dei colleghi) e ai precedenti disciplinari, a quella cioè che in termini penalistici si chiama "recidiva". Ed è quest'ultima la ragione per cui tanto spesso si è dato luogo a procedure, quale il ricorso per cassazione, che sembrano del tutto sproporzionate rispetto alla lievità della sanzione, come il semplice avvertimento. Oltre che al disdoro di essere stati comunque sanzionati mediante ammonimento per ragioni etiche, seppur lievemente, si aggiunge in particolare per i giovani il timore di potere incappare in futuro in quella o altra infrazione disciplinare, sicché la sanzione non potrebbe più allora essere indolore.

Sanzioni. Aggravanti e attenuanti della sanzione prevista vanno computate secondo quanto indicato rispettivamente al *comma 2* del successivo *articolo 22*. E la forbice, come si osserverà dall'allargamento o restringimento, risulta assai aperta.

Titolo II Rapporti con il cliente e con la parte assistita

Articolo 24

- Conflitto di interessi

1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
2. L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.
3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.

4. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta.
5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.
6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

L'articolo 35 della Riforma forense esordisce con lo stabilire che l'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore: *nulla quaestio* se la norma s'interpreta nel senso che l'avvocato possa agire in giudizio a propria difesa, quale *Cicero pro domo sua*, come espressamente riconosciuto dall'articolo 86 del Cpc che ammette la parte al patrocinio quando abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore. Diverso sarebbe invece - come si osservava su «Guida al Diritto» n. 6/2013, pag. 119 - se tale disposizione andasse interpretata nel senso di consentire che l'incarico professionale affidato da un cliente potesse essere esercitato anche a proprio favore dal legale - il che non sembra peraltro esulare dal suo infelice tenore letterale - una regola di tal fatta andrebbe a cozzare con la stessa essenza della professione forense, istituzionalmente posta a tutela dell'esclusivo interesse dell'assistito, e contrasterebbe con principi consolidati *ab antiquo*, già l'imperatore Valentiniano ammoniva (Codex, Lib. II, Tit. 6, paragrafo 6, 2): «*praeterea nullum cum eo litigatore contractum, quem in propriam recipit fidem, ineat advocatus: nullam conferat pactionem*». E in virtù del comma 1 del canone 10 del previgente codice deontologico forense l'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale. E il successivo articolo 37 dell'ancora previgente Codice deontologico iniziava col prescrivere che l'avvocato avesse l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determinasse un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisse con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

Disposizione consimile viene recata adesso dal comma 1 dell'articolo 24 in esame o, ma con la non indifferente conseguenza che l'attuale canone suona "possa determinare" in luogo di "determini" e, proseguendo, "possa interferire" in luogo di "interferisca": da ciò la proiezione dall'attuale all'eventuale e potenziale, e va messo in valutazione anche il solo rischio di conflitto.

Indipendenza e libertà. Il canone n. 2 dell'attuale articolo 24 suona più generale, nel senso che l'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale, si verte cioè sui concetti fondamentali: l'avvocato è sempre libero di accettare l'incarico come si è visto, magari anche perché si tratterebbe di agire contro il socio dello stesso club del golf o contro un insegnante della scuola frequentata dalla figlia, ma se l'accetta deve andare avanti senza aver riguardo per nessuno, e men che meno per i cosiddetti poteri forti.

Conflitto d'interessi e presunzione. Conflitto d'interessi vien presunto ora dal comma 3, al pari di quanto prevedeva *il previgente articolo 37*, nel caso di assistenza di più clienti e non solo, come ovvio, quando il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita: in tal caso infatti spicca ancor prima l'infrazione all'obbligo fondamentale di mantenere il segreto professionale. Si ha conflitto d'interessi anche quando la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente: questa precisazione del canone risulta meno chiara, proprio per il riferimento agli "affari" e all'avverbio «ingiustamente». È evidente che se un avvocato cura un'esecuzione per conto di un cliente può segnalare al nuovo cliente i beni immobili di appartenenza dell'esecutato, ma si tratta di fatti la cui conoscibilità è accessibile al pubblico. Sembra cioè che per "affari" ci si riferisca a questioni riservate, seppur non coperte dal segreto professionale, e il favorire "ingiustamente" alluda al facilitare la via illegittimamente, cioè contrariamente al diritto e alla correttezza.

Circostanze impeditive. Discutibile appare invero poi il successivo *canone 4*, secondo cui l'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente le circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta. Se, in caso di conflitto d'interesse, l'avvocato deve comunque, come appare dai precedenti canoni, rifiutare l'incarico, potrà farlo senza giustificarsi coll'aspirante cliente, come adesso si è visto che è consentito. Non risulta infatti indispensabile, e neppure opportuno, di rivelarne le ragioni, se non altro per questione di riservatezza propria e della persona o ente con cui si abbia rapporti tali da determinare un conflitto d'interessi, magari anche soltanto potenziale. Il *canone n. 6* sembrerebbe alludere all'ipotesi nella quale l'incarico venga svolto nonostante il conflitto d'interessi, attuale o potenziale, ma ciò risulta precluso da precedenti canoni, come si è visto.

Astensione e società tra avvocati. Il successivo *canone n. 5*, al pari del *previgente articolo 37*, presume che sussista comunque il dovere di astensione se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale. Per quel che concerne società di avvocati o associazione professionale la ragione del divieto è evidente, e anzi questa possibilità di commistione fra clienti costituisce una delle remore per l'utilizzo delle forme associative in ambito forense. In base alla primiera stesura del progetto del nuovo Codice deontologico tale divieto veniva posto pure per avvocati che esercitassero negli stessi locali, doveva trattarsi quindi della singola unità immobiliare, non ovviamente di uno stesso edificio: ma anche così un divieto tanto perentorio suscitava perplessità, giacché il più delle volte la ripartizione di uno studio in stanze si esaurisce in una delimitazione di spazi o al più di utenze, e quindi non sembrava tale da implicare un conflitto d'interessi fra chi gestisce l'una o l'altra pratica, e ciò in particolare nei centri minori, ove i legali sono pochi e necessariamente raggruppati, specie se giovani. Opportunamente in sede di redazione del testo finale è stato precisato che, in tale condizione di esercizio negli stessi locali, la limitazione va applicata solo per gli avvocati che collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

Titolo I Principi generali

Articolo 22

- Sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari sono:

- a) Avvertimento: consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni.
- b) Censura: consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.
- c) Sospensione: consiste nell'esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
- d) Radiazione: consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dalla legge; è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco o registro.

2. Nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo:

- a) fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per due mesi, nel caso sia prevista la sanzione dell'avvertimento;
- b) fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale non superiore a un anno, nel caso sia prevista la sanzione della censura;
- c) fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale non superiore a tre anni, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale fino a un anno;
- d) fino alla radiazione, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

3. Nei casi meno gravi, la sanzione disciplinare può essere diminuita:

- a) all'avvertimento, nel caso sia prevista la sanzione della censura;
- b) alla censura, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale fino a un anno;
- c) alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale fino a due mesi nel caso sia prevista la sospensione dall'esercizio della professione da uno a tre anni.

4. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, all'incolpato è fatto richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Le sanzioni previste dal nuovo Codice deontologico sono le solite, avvertimento, censura, sospensione e radiazione, tranne la cancellazione, che non assume più un rilievo sanzionatorio. In ossequio però al principio della "tipizzazione" indicato dall'articolo 3, comma 3, della Riforma forense di cui sopra, si vengono meglio a delimitare gli stessi fini della sanzione, anche in prospettiva - come nel caso di avvertimento e censura - nella valutazione che vi sia motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. E anche per la più pesante delle sanzioni, la radiazione, stante la gravità della violazione che la determina, tale da rendere incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo. Come si è poi visto nel commento al precedente articolo 21, adesso tante e tante sono le variabili connesse in via generale non soltanto alla gravità o pluralità della violazione, ma soprattutto alla stregua della valutazione del complessivo comportamento dell'incolpato, che le sanzioni si allargano o restringono in misura tale da rasentare la discrezionalità del giudizio, che beninteso va però sorretto da idonea motivazione anche su tali variabili.

Infrazioni lievi. È assai importante osservare infine che a norma del comma 4, nei casi di infrazioni lievi e scusabili, all'incolpato è fatto richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare. Esso quindi non costituirà un precedente a carico del "richiamato": l'articolo 28 del regolamento sui consigli distrettuali di disciplina dispone al comma 2 che il richiamo venga formalmente comunicato all'iscritto e al consiglio dell'ordine di appartenenza con lettera riservata del presidente del consiglio distrettuale di disciplina

Titolo II Rapporti con il cliente e con la parte assistita

Articolo 23

- Conferimento dell'incarico

1. L'incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell'interesse proprio o della parte assistita, l'incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest'ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse.
2. L'avvocato, prima di assumere l'incarico, deve accertare l'identità della persona che lo conferisce e della parte assistita.
3. L'avvocato, dopo il conferimento del mandato, non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall'art. 25.

4. L'avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose.
5. L'avvocato è libero di accettare l'incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita.
6. L'avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti.
7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Il consenso della parte - e *a fortiori* l'accertamento dell'identità della parte - dovrebbe risultare *in re ipsa* all'atto del conferimento mediante sottoscrizione del mandato ove si tratti di assistenza in giudizio, ma a volte le firme vengono apposte con in bianco il nominativo del legale e affidate a enti o associazioni che poi cureranno di passare gli incarichi al legale di propria scelta. L'accertamento della parte che sottoscrive evidentemente riguarda anche l'aspetto penale, ai fini dell'autentica, e comunque il legale incaricato *aliunde* dovrà verificare anche il consenso della parte, pure a evitare che essa, poi insoddisfatta, lamenti che «ha fatto tutto lui, io non l'ho nemmeno visto».

Casi particolari. Lo stesso vale per i rari casi nei quali si verifichi una distinzione fra colui che conferisce l'incarico e colui che viene assistito, dovendosi pervenire alla massima trasparenza, pure nell'assistenza stragiudiziale, che in sé non presuppone un mandato scritto, come pure nelle cause "per corrispondenza" nelle quali spesso l'incarico viene affidato al «procuratore domiciliatario» non dalla parte ma dal patrono o *dominus*, e in generale per il cosiddetto contratto di patrocinio che in sé sarebbe libero da forme.

Libertà della forma. Il principio di libertà di forma, come *in subiecta materia* era stato già enunciato da *Cassazione 18 luglio 2002 n. 10454* (su «Guida al Diritto» n. 37/2002, pag. 29) ad avviso della quale l'affidamento dell'incarico può provenire anche da un soggetto diverso dalla parte: in una tale evenienza per il pagamento del compenso ci si può rivolgere direttamente a colui che ha conferito il mandato, il quale viene ad assumere, sotto tale profilo, la veste di «cliente». Una circostanza del genere sembra potersi riscontrare in particolare nell'ipotesi di assistenza alla "prova delegata" svolta da un procuratore *in loco*, mediante delega scritta da parte del difensore delegante a norma del *comma 2 dell'articolo 108 delle disposizioni di attuazione Cpc*. E fino a questo punto le sanzioni sono abbastanza lievi, a norma del *comma 7* cioè solo l'avvertimento.

Negoziata assistita e incarico. Ma la questione assume adesso un diverso e consistente rilievo coll'avvento degli obblighi degli avvocati nella negoziazione assistita di cui al *DL 12 settembre 2014 n. 132*. Difatti nell'ambito di questa procedura è compito degli avvocati di certificare l'autografia delle firme, il che assume particolare rilievo

qualora venga raggiunto un accordo, adesso a rango di titolo esecutivo, nel qual caso a norma *del comma 2 dell'articolo 5 del Dl 132/2014* gli avvocati certificano anche la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. Specifici compiti anche in proposito vengono attribuiti poi *dall'articolo 6 del Dl 132/2014* agli avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale e divorzio, come si vedrà nel commento *all'articolo 69*.

La situazione si fa più pesante d'ora in poi per i *canoni 3 e 4*, s'inizia dalla censura: il *canone n. 3* vieta all'avvocato, dopo il conferimento del mandato, d'intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti di natura economica, patrimoniale, commerciale o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale. *Il canone n. 3* - così come emendato in sede definitiva e riportato in «Gazzetta Ufficiale» 16 ottobre 2014 - reca ancora il divieto a rapporti che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, così eliminando dubbi emergenti dalla primitiva stesura che avrebbero potuto ostacolare l'inizio e la prosecuzione comunque di rapporti economici o patrimoniali fra avvocato e cliente. Si pensi al recupero di crediti per la ditta che ha montato la caldaia o la difesa nell'incidente stradale dell'inquilino. Ma deve trattarsi di rapporti distinti da quello professionale: l'avvocato potrà ben difendere la sorella con lui comproprietaria di un appartamento in una qualsiasi causa, ma dovrà essere ben avveduto ad accettare l'incarico allorché si tratti di contendere con terzi in un giudizio di divisione su quell'immobile in comune, nel quale lui abbia interessi propri da far valere anche nei confronti della sorella comunista. Può trattarsi pure di rapporti non economici, quali quelli di convivenza o a carattere sessuale, che anche in prospettiva possano venire a influire sul rapporto professionale. Ovviamente ciò non preclude di assistere la persona convivente o con la quale si abbiano rapporti di tal genere, ma mette sull'avviso del pericolo che essi possano venire a influire il rapporto professionale, si pensi se non altro all'esigenza di testimonianza di cui al successivo *articolo 51*. Occorre guardare dunque entro limiti ragionevoli anche al futuribile, il che non appare estraneo al nuovo Codice deontologico, come si vedrà nel commento *all'articolo 25* sul conflitto d'interessi, il cui coinvolgimento, che peraltro prevede sanzioni più gravi, viene espressamente ora demandato a tale sede *dall'articolo 23*.

Azioni gravose. In virtù del *canone n. 4*, sanzionato ancora con la censura, l'avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose, e ciò sembra riferirsi sia a un aggravio per la parte assistita, sia per la controparte, il che il più delle volte viene a coincidere. Gli esempi possono essere numerosi, quali lo spezzettamento del credito monitoriamente azionato, ove l'esigenza non venga suffragata da altre ragioni, ovvero ancora l'azione monitoria in forza di titolo già esecutivo come la cambiale, se ciò non sia motivato dall'esigenza di dovere iscrivere ipoteca. E in questo quadro si colloca il divieto della pluralità di azioni di cui al successivo *articolo 66*.

Operazioni illecite. Ma d'ora in poi le conseguenze sanzionatorie diventano assai serie, la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni; il *canone n. 5* esordisce col ribadire che l'avvocato è libero di accettare l'incarico, principio già enunciato *all'articolo 11* di cui si è detto colà in proposito. Ma subito dopo precisa che deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita.

Atti o negozi illeciti. E si tratta di un principio ovvio, che strettamente si riallaccia al successivo *canone 6*, in virtù del quale l'avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o nulli: una cosa è il difensore e altra il complice, d'altronde non si verte qui sull'elaborazione del "delitto perfetto" caro ai libri gialli, è noto che tanti marchingegni truffaldini mai potrebbero venire elaborati da un semplice malfattore privo della conoscenza di tutti i gangli legali sui quali costruire il castello. I *canoni 5 e 6* si riferiscono evidentemente in primo luogo all'assistenza stragiudiziale, ma il *canone 5* potrebbe atteggiarsi anche al patrocinio nelle ipotesi di "frode processuale" o simili. Si noti che il divieto di suggerire anche negozi nulli implica *a fortiori* il divieto dell'avvocato di contestare poi la validità del negozio da lui stesso suggerito.

Titolo II Rapporti con il cliente e con la parte assistita

Articolo 25**- Accordi sulla definizione del compenso**

1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall'art. 29, quarto comma, è libera. È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare al destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale.
2. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
3. La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Il settore del compenso professionale è quello che, in ambito forense, ha subito le maggiori modifiche, a livello di voltafaccia, in quest'ultimo decennio. Si rimanda per la tortuosa via percorsa, prima di addivenire alla norma deontologica recata adesso *dell'articolo 25 in esame*, a quanto espresso su «Guida al Diritto» n. 6/2013, pag. 110, limitandoci qui a richiamare la necessità - o forse soltanto opportunità - in argomento di un preventivo accordo: a norma del *terzo comma dell'articolo 2233 Cc* (introdotto dalla *legge 4 agosto 2006 n. 248*, su «Guida al Diritto» n. 34/2006, pag. 8) sono difatti nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati e i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscano i compensi professionali. A seguito di vari tira e molla si è giunti *all'articolo 9 del Dl 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27* e poi *all'articolo 13 della Riforma forense*: il cui *comma 2* conferma che il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale, e il successivo *comma 3* concede ampia libertà, ammettendo pure la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente a oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, e anche a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare al destinatario della prestazione. Non risulta poi almeno

espressamente abrogato il comma 2 dell'*articolo 2233 del Cc*, a norma del quale in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Pattuizione dei compensi e limiti. Ora *l'articolo 25 del Codice deontologico*, nel confermare che la pattuizione dei compensi è libera, pone però l'importante precisazione dell'osservanza del *comma 4 dell'articolo 29* di cui *infra*, a norma del quale l'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere. Ammette pure la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente a oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale. E a quest'ultimo proposito si osserverà che anche i parametri approvati con *Dm 20 luglio 2012 n. 140* (in Dossier n. 9/2012 di «Guida al Diritto») mostravano un occhio di riguardo, a norma *dell'articolo 4*, oltre che al valore e alla natura e complessità della controversia, al numero e all'importanza e complessità delle questioni trattate, al pregio dell'opera prestata, ai risultati del giudizio, pure ai vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente. Quanto alla pattuizione a tempo, a percentuale, forfettaria, *il canone IV dell'articolo 43 del previgente Codice deontologico* consentiva all'avvocato di concordare onorari forfettari per le prestazioni continuative solo in caso di consulenza e assistenza stragiudiziale, purché proporzionali al prevedibile impegno.

Divieto del patto di quota-lite. Una delle più salienti novità introdotte dalla *Riforma Forense* è stata di aver resuscitato il divieto del patto di quota-lite già recato *dall'articolo 2233 del Cc, terzo comma*, a norma del quale gli avvocati e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni. Tale norma codicistica suindicata era poi stata abrogata *dall'articolo 2 della riforma Bersani DI 4 luglio 2006 n. 223* (su «Guida al Diritto» n. 29/2006, pag. 8, *convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248, ibidem* n. 34/2006, pag. 8). A questa soppressione normativa si era adeguato anche *il previgente codice deontologico forense con delibera Cnf 18 gennaio 2007 sopprimendo dal proprio canto l'articolo 45*, che aveva vietato la pattuizione diretta a ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite, pur consentendo la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite, purché contenuto in limiti ragionevoli e giustificato dal risultato conseguito: si trattava del cosiddetto palmario.

La *Riforma Forense* ha ripristinato il divieto introducendo il *comma 4 dell'articolo 13*, a norma del quale vengono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. E adesso *il canone 2 dell'articolo 25 del nuovo Codice deontologico* conseguentemente vieta i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa, comminando in caso di violazione (comma 3) l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Compenso in percentuale. La questione evidentemente non si esaurisce qui, e prende le mosse dalla stessa difficoltà nell'interpretazione della normativa "a monte" recata *dall'articolo 13 della Riforma forense*, e si sostanzia nella distinzione fra percentuale (consentita) e quota (vietata). Certo, si tratta di criteri di calcolo diversi sotto il profilo matematico, ma l'uno e l'altro possono venire a confluire nella sostanza del risultato finale o a spostarsi di poco. «Quota» significa parte indivisa, e quindi allude a una

maggiore entità rispetto alla percentuale, ma l'esperienza in uso generalizzato nel Nordamerica della tariffa forense, "*on contingent basis*" ove la percentuale spesso viene a rasentare il 50%, pone in evidenza l'evanescenza della distinzione, legislativa e deontologica.

Sotto quest'ultimo profilo deontologico, che qui rileva, appare non si possa che rifarsi al *comma 4 del successivo articolo 29* (richiamato in vetta *dall'articolo 25 in commento*) in virtù del quale l'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere: la violazione vien sanzionata dalla censura *ex comma 9*. Si tratta comunque di una problematica vasta e ancora da affrontare, stante l'ambiguità della stessa normativa legislativa sui distinti richiami a percentuale e quota, ma sembra che l'unico metro adattabile sul piano etico possa essere appunto quello della sproporzione: già risale al diritto romano del *pactum de quota litis*, non a caso bollato da *Quintiliano nelle «Institutiones oratoriae» come «piraticus mos», uso piratesco*. Divieto che specificamente si rinviene nel *Corpus Iuris civilis di Giustiniano (Codex, Lib. 2, Tit, IV, 5)*. In sostanza si tratta di evitare la depredazione del cliente e il generalizzato disfavore per la categoria forense negli Usa vien cagionato proprio in larga misura da quel tipo di compenso cliente-avvocato.

Titolo II Rapporti con il cliente e con la parte assistita

Articolo 27

- Doveri di informazione

1. L'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.
2. L'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.
3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.
4. L'avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
5. L'avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa.

6. L'avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.

7. Fermo quanto previsto dall'art. 26, l'avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.

8. L'avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell'interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell'esercizio del mandato.

9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Fra le informazioni da fornire al cliente all'atto dell'incarico spicca, come al solito, l'aspetto del compenso di cui si è appena parlato a proposito dell'articolo 25. Qui si precisa inoltre che l'avvocato deve, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione. E in argomento va ricordato che all'uopo ci si potrà avvalere del modello di preventivo predisposto appunto dal Cnf (su «Guida al Diritto» n. 41/2012, pag. 37).

Mediazione civile e altre forme di ADR. Una chiara informazione (e peculiarmente perfino per iscritto) dev'esser data poi della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge: sembra peraltro che non ci si riferisca così soltanto alla mediazione civile obbligatoria, oggi resuscitata dall'articolo 84 del "decreto del fare" (DI 69/2013, convertito dalla legge 98/2013) già di per sé indispensabile a fini processuali, ma anche a ogni altra forma di ADR prevista in via facoltativa dalla legge, come pure agli altri istituti ricavabili da specifiche normative, trattandosi di percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, ove ne ricorrano le condizioni. Adesso l'articolo 2 del DI 12 settembre 2014 n. 132 pone il dovere deontologico degli avvocati d'informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, ricorso che peraltro si rivela obbligatorio ove la carenza di questa procedura sia ritenuta condizione d'improcedibilità a norma dell'articolo 2 del DI 132/2014.

Patrocinio gratuito. Pure obbligatorio è per l'avvocato di avvertire ex comma 4 della possibilità di avvalersi del patrocinio gratuito, ove ne sussistano gli estremi, fermo rimanendo che in tal caso non si potrà percepire dalla parte alcun compenso (articolo 29) oltre quello (oggi assai ridotto) che verrà corrisposto dallo Stato.

Polizza assicurativa. In conformità con quanto stabilito per tutti i professionisti dall'articolo 5 del Dpr 7 agosto 2012 n. 137 il comma 1 dell'articolo 12 della Riforma forense stabilisce che l'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti debbano stipulare, autonomamente (e quindi personalmente e con libertà di scelta e condizioni) o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal Cnf, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile

derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. E accanto alla polizza per responsabilità civile se ne aggiunge un'altra "infortunistica": all'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, pure in qualità di sostituto o perfino di collaboratore esterno occasionale. Il sopracitato *articolo 5 del Dpr 7 agosto 2012 n. 137* ha pure stabilito in generale che il professionista debba rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva, precisando che la relativa violazione costituisce illecito disciplinare, mentre la Riforma forense opta per una forma più generica e attenuata, disponendo che l'avvocato renda noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa, costituendo la mancata osservanza illecito disciplinare, e a ciò si confà ora il *comma 5 dell'attuale Codice deontologico*, con lo stabilire che l'avvocato debba rendere noti al cliente e alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa. *L'articolo 12 della Riforma al comma 3* aggiunge che degli estremi delle polizze assicurative (e perciò anche di quella infortunistica di cui sopra) e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine, conformemente peraltro al successivo *articolo 70, comma 5 del Codice deontologico* di cui *infra*.

Copia degli atti. *Il comma 6 dell'articolo 27* in esame pone inoltre un ampio obbligo d'informativa al cliente e parte assistita, che include pure il dovere - ma soltanto su loro richiesta - di fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto dell'incarico giudiziale o stragiudiziale, salvo il disposto di cui al successivo *articolo 48, comma 3*, in forza del quale l'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi. E dovrebbe eccettuarsi anche l'ipotesi di cui *all'articolo 48 comma 1* di scambio di proposte transattive fra colleghi.

Informazioni apprese. S'inserisce nell'obbligo d'informativa il disposto di cui al successivo *comma 8*, in virtù del quale l'avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell'interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell'esercizio del mandato; viene appunto opportunamente chiarito con l'avverbio «legittimamente» che non ogni chiacchiera, insinuazione o peggio va riferita: se nella stanza del Pm capita di sbirciare un mandato di arresto da spiccare a carico del proprio cliente, non deve darsene notizia a costui!

Inadempimento e responsabilità. Rimanendo fermo che l'accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo *ex articolo 26*, l'avvocato deve comunicare (*ex comma 7 dell'articolo 27 in commento*) alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari a evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli. La questione assume aspetti assai rilevanti anche sotto il profilo della responsabilità civile, proprio perché si tratta di numeri, e con i numeri è difficile discutere: in argomento si segnala la sentenza del *Tribunale di Verona, sezione III civile, sentenza 28 maggio 2013* (su «Guida al Diritto» n. 43/2013, pag. 24) che ha affermato la responsabilità professionale per inadempimento di un avvocato che nella propria difesa non abbia prospettato l'intervenuta prescrizione del reato, in mancanza di dimostrazione di aver sottoposto compiutamente agli assistiti la relativa problematica e di essere stato dai medesimi espressamente invitato a non sollevare la richiesta di applicazione di tale causa di estinzione del reato, peraltro rilevabile anche d'ufficio.

Titolo II Rapporti con il cliente e con la parte assistita

Articolo 28**- Riserbo e segreto professionale**

1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
2. L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato.
3. L'avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta.
4. È consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:
 - a) per lo svolgimento dell'attività di difesa;
 - b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità;
 - c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;
 - d) nell'ambito di una procedura disciplinare.

In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

5. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale, l'applicazione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Il segreto professionale è stato oggetto di apposita previsione *all'articolo 13 del Codice deontologico*, alle cui osservazioni conseguentemente si rimanda. Il segreto va osservato beninteso per le circostanze apprese in via riservata, non necessariamente per quelle accessibili comunque al pubblico, come una sentenza, una trascrizione di pignoramento il numero di ruolo di una causa, la data di rinvio ecc. in ordine alle quali anzi è uso di cortesia fra colleghi di aderire alla richiesta d'informazioni, e magari anche fornire copie. *L'articolo 28 precisa al comma 2* che l'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato: quest'ultima circostanza può verificarsi sovente, ogni qualvolta taluno esponga la propria situazione a un avvocato, ma poi non ne segua un incarico.

Segreto e dipendenti. L'avvocato deve inoltre adoperarsi, in virtù del *canone n. 3*, affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. E la questione si fa più difficile appunto per praticanti e dipendenti che, trovandosi nei locali dello studio e dovendo prestare la propria opera gomito a gomito con l'avvocato, hanno evidentemente libero accesso ad atti e documenti. Occorre quindi che l'avvocato in via generale indichi espressamente a costoro l'obbligo della riservatezza, obbligo che peraltro vige in via autonoma e diretta per i praticanti avvocati. Comunque è bene avvertire fin dall'inizio in via generale dipendenti e collaboratori che i fascicoli non si lasciano vedere a nessuno, in assenza dell'avvocato, nemmeno ai clienti. Si rimanda al commento *dell'articolo 51* per quanto attiene la testimonianza.

Ipotesi di esonero. E fin qui *l'articolo 28 del Codice deontologico* ricalca quanto già stabilito *dall'articolo 6 della Riforma forense*, alle cui osservazioni si rimanda (si veda «Guida al Diritto» n. 6/2013, pag. 81). È importante osservare però che *l'articolo 28 in esame*, in aderenza peraltro *all'articolo 9 del previgente Codice deontologico*, pone *al comma 4* delle speciali ipotesi di esonero dal segreto e riserbo professionale, con la precisazione che in ogni caso la divulgazione debba essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato. Rimandando quindi al commento svolto su «Guida al Diritto» n. 6/2013, pag. 85, sul tema della normativa deontologica, pregressa e adesso ricalcata, si può ricordare che la rivelazione del segreto professionale per lo svolgimento dell'attività di difesa (*lettera a*) consiglia all'avvocato di mostrare per lo meno al cliente gli scritti in argomento, onde ottenerne previa autorizzazione all'utilizzo.

Segreto ed esenzione. L'esenzione più problematica dall'obbligo di mantenere il segreto e il riserbo è costituita da quanto previsto dalla *lettera b*) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità: trattandosi di un evidentissimo *vulnus* anche discutibile, e in contrasto col diritto positivo, in concomitanza di situazioni eccezionali, sembra doveroso porre almeno alcune distinzioni in ordine ai destinatari della rivelazione del segreto: una cosa è avvertire i familiari che un potenziale delinquente potrebbe commettere tragedie con la pistola che detiene, e altra è avvertire la polizia e farlo arrestare. E ciò rientra nel suindicato criterio generale in base al quale in ogni caso la divulgazione debba essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

Allegazione di circostanze di fatto. L'ipotesi di esonero rubricata alla *lettera c*) viene ammessa al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito: in generale si tratta del tipico caso in cui si discuta dei compensi, magari circa la necessità di certe iniziative giudiziarie, come pure nella controversia contro lo Stato, allorché si controverta sulla liquidazione delle indennità per la difesa di ufficio o per il patrocinio dei non abbienti. Ma ancor più saliente è l'ipotesi nella quale sia sorta lite sull'addotta *mala gestio* dell'avvocato, al fine di farne valere il danno da responsabilità professionale: in tali circostanze è spesso essenziale dar conto dei motivi che stavano a base di certe scelte della difesa. E si prospetta consimile l'ipotesi nella quale l'avvocato sia chiamato a rispondere in via disciplinare per le modalità di svolgimento dell'incarico a

suo tempo conferitogli dal cliente. Va da sé che sempre è da rigidamente osservare il suddetto criterio secondo cui la divulgazione debba essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato, e ciò attiene in particolare in questo caso alla rivelazione dei peccati fiscali.

Titolo II Rapporti con il cliente e con la parte assistita

Articolo 26

- Adempimento del mandato

1. L'accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo.
2. L'avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l'assistenza con altro collega in possesso di dette competenze.
3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
4. Il difensore nominato d'ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Premesso l'ovvio principio secondo cui l'accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo - il che vale anche sotto il profilo della responsabilità civile, vien ribadito quanto già si è visto a proposito *degli articoli 9 e 24*, che l'accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. E si precisa il dovere di prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l'assistenza con altro collega in possesso delle competenze diverse da quelle proprie.

Ritardo: conseguenze. Un pò scollegato risulta il successivo *canone 3*, in virtù del quale costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita. Non si comprende bene cioè se esso vada inteso riferirsi al mandato al collega "esperto", ovvero in via generale alla nomina del difensore, come sembrerebbe doversi dedurre dalla maggior gravità della sanzione (censura in luogo dell'avvertimento) rispetto alle precedenti infrazioni.

Difesa d'ufficio: comunicazioni. *Il canone n. 4* si colloca sul piano dell'obbligatorietà della difesa di ufficio di cui si è detto nel commento *all'articolo 11*: il difensore d'ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico. E ciò in conformità col disposto di cui *all'articolo 102 del Cpp (sostituito dall'articolo 4 della legge 6 marzo 2001 n. 60)* in base al quale appunto il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto.

Titolo II Rapporti con il cliente e con la parte assistita

Articolo 29

- Richiesta di pagamento

1. L'avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, raggugliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico.
2. L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata.
3. L'avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto.
4. L'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere.
5. L'avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva.
6. L'avvocato non deve subordinare al riconoscimento di propri diritti, o all'esecuzione di prestazioni particolari da parte del cliente, il versamento a questi delle somme riscosse per suo conto.
7. L'avvocato non deve subordinare l'esecuzione di propri adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per conto del cliente o della parte assistita.

8. L'avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge.

9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Il canone n. 4 inserito nell'articolo 29 - in virtù del quale l'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere - contiene un criterio fondamentale, che tuttavia non del tutto collima col principio di libertà del compenso introdotto in via legislativa in questi ultimi anni, di cui si è detto nel commento al precedente *articolo 25*; e si ricorda che ivi si è ritenuto d'individuare in tale criterio la distinzione fra patto di quota-lite (adesso vietato) e compenso a percentuale (ammesso).

Patrocinio e compensi ulteriori. Conformemente a quanto richiamato nel commento *all'articolo 27*, *il canone n. 8 dell'articolo 29* fa inoltre divieto all'avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, di chiedere e percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge, e ciò si conforma *all'articolo 85 del testo Unico delle spese di giustizia (Dpr 30 maggio 2002 n. 115, in Dossier n. 7/2002 di «Guida al Diritto»)* a norma del quale il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla parte III del testo unico, e ogni patto contrario è nullo, e la violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

Anticipi. Quello degli acconti all'avvocato è un uso antichissimo e non per niente si diceva *porta advocati pulsanda pede*: il Carrara, insigne giurista dell'Ottocento, spiegava che alla porta dell'avvocato si bussa col piede, appunto perché le mani debbono essere occupate a reggere l'offerta per la difesa (si rammentino i capponi di Renzo al Dottor Azzecagarbugli). Niente di nuovo quindi che il *canone n. 1 dell'articolo 29* consenta all'avvocato, nel corso del rapporto professionale, di chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico. Ciò si conforma peraltro *all'articolo 2234 del Cc*, a norma del quale il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso. E è conforme alla logica il successivo *canone n. 2*, in virtù del quale l'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata. Si conforma peraltro al generale obbligo di correttezza fiscale di cui si è detto nel commento *all'articolo 16 il canone n. 3*, in virtù del quale l'avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto, potendosi timidamente accennare pure che si tratta di un'evidente cautela a evitare espedienti allusivi e anche ricattatori del cliente quando si giunga a fare i conti sul totale finale.

Mancato pagamento. Merita attenzione il *canone n. 5 dell'articolo 29*, secondo il quale l'avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva: allorché erano in vigore le vecchie tariffe, e il progetto di notula era contenuto sensibilmente al disotto dei massimi, era per la verità frequente che, di fronte al contegno del cliente recalcitrante al pagamento, l'avvocato reagisse col richiedere la tassazione all'Ordine nella misura superiore, e magari anche rasentante il massimo consentito, per poi agire in via monitoria. Analoga situazione potrebbe presentarsi adesso con l'avvento dei parametri, essendo rimasto salvo il cosiddetto opinamento sulle notule da parte del Consiglio dell'ordine forense (*parere del Cnf del 23 ottobre 2013*) ma evidentemente dovrebbe formularsi, nella lettera di accompagnamento dell'avviso di notula, la precisazione che ci si è attenuti a livelli modesti rispetto ai parametri (o al preventivo) con riserva di agire al di fuori da tali riguardi nel caso di mancato adempimento. Si tratta evidentemente di avvertimenti non simpatici, da cui l'esigenza di formularli solo qualora si paventi l'inadempienza con ragionevole probabilità.

Somme riscosse per il cliente. I successivi *canoni 6 e 7* attengono entrambi alle somme riscosse per conto del cliente (o della parte assistita) col vietare che esse possano costituire merce di scambio al riconoscimento di propri diritti, o all'esecuzione di prestazioni particolari da parte del cliente (*canone 6*) ovvero a evitare che venga subordinata l'esecuzione di propri adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle somme stesse. Si tratta di questioni strettamente collegate alla problematica della gestione di denaro altrui regolata dal successivo *articolo 30* che si vedrà *infra*, il cui *canone n. 2* viene in concreto ad assorbire l'intera situazione, con lo stabilire che l'avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest'ultima. E analoga disposizione viene recata dal *canone n. 1* del successivo *articolo*

Titolo II Rapporti con il cliente e con la parte assistita

Articolo 30

- Gestione di denaro altrui

1. L'avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell'adempimento dell'incarico professionale ovvero quello ricevuto nell'interesse della parte assistita e deve renderne conto sollecitamente.
2. L'avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest'ultima.
3. L'avvocato, nell'esercizio della propria attività professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili ad un cliente.
4. L'avvocato, in caso di deposito fiduciario, deve contestualmente ottenere istruzioni scritte ed attenervisi.

5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del dovere di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Come appena osservato al termine del commento *all'articolo 29*, in tema di gestione di denaro altrui, è fondamentale seguire quanto indicato *dal canone n. 2 del successivo articolo 30*, in base al quale l'avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest'ultima (analogamente a quanto indicato dal *canone n. 1 del successivo articolo 31*). E ciò anche a fini pratici, perché la detenzione del denaro da parte del legale comporta che sia lui a dover rispondere a titolo di deposito oneroso nel caso di furto (*Cassazione, 9 settembre 2008 n. 22658* - su «Guida al Diritto» n. 35/2009, pag. 29) sicché provvidenzialmente il comma 1 dell'articolo 12 della riforma forense ha stabilito l'obbligo dell'assicurazione per gli avvocati anche a copertura della custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti.

Gestione e diligenza. Rientra quindi nel generale dovere della diligenza il *canone recato al n. 1*, in virtù del quale l'avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell'adempimento dell'incarico professionale, ovvero quello ricevuto nell'interesse della parte assistita e deve renderne conto sollecitamente e viceversa (*canone n. 3*) nell'esercizio della propria attività professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente.

Deposito fiduciario. Sono abbastanza rare (e sconsigliabili) le ipotesi di "deposito fiduciario" all'avvocato - a differenza dal notaio - stante la posizione di parzialità che caratterizza la sua funzione; comunque, in ossequio al *canone n. 4* e a evidenti criteri di prudenza, in tal caso l'avvocato deve contestualmente ottenere istruzioni scritte e attenersi.

Titolo II Rapporti con il cliente e con la parte assistita

Articolo 31

- Compensazione

1. L'avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.
2. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente.
3. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso:
 - a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita;
 - b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita;
 - c) quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

L'articolo 31 del Codice deontologico pone in via generale il divieto di compensazione al *canone n. 1* con lo stabilire che l'avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa, il che appare ripetitivo rispetto al *canone n. 2 dell'articolo 30* dianzi richiamato, che preclude all'avvocato di trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest'ultima. E si tratta di una regola da sempre volta a evitare una commistione di somme che possa ingenerarne oltre che una confusione, anche il pericolo di una facile appropriazione indebita da parte del percipiente (*Cassazione, sezione II, 4 febbraio 2014 n. 5499*). La chiarezza dei conti è sempre evidentemente fondamentale, e in particolare allorché si tratti di rapporto di debito-credito per differenti titoli, taluni dei quali per di più basati su un rapporto di fiducia. Tuttavia è lo stesso *articolo 31 in esame* a consentire una sorta di "diritto di ritenzione" delle somme da parte del percipiente avvocato in particolari ipotesi. La prima, prevista dal *comma 2*, concede all'avvocato il diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente. Si tratta di un'ipotesi non facilmente configurabile, ove non inquadrata nell'ambito di quella rubricata alla *lettera b)* del successivo *comma 3*, che pure ammette il diritto di ritenzione quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita (altrimenti si avrebbe evidentemente la duplicazione dei compensi).

Trattenimento delle somme. Viene inoltre ammessa dal *comma 3* la compensazione (*rectius* il diritto dell'avvocato di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita (*lettera a)*, e inoltre (*lettera c)* quando l'avvocato abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso (in pratica, abbia inviato avviso di notula) espressamente accettata dal cliente.

Titolo II Rapporti con il cliente e con la parte assistita

Articolo 32**- Rinuncia al mandato**

1. L'avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita.
2. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa.
3. In ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l'avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c.; con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall'effettiva ricezione della rinuncia.
4. L'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore.
5. L'avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli.
6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

A norma dell'articolo 14, comma 2 della Riforma forense l'avvocato ha sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente, disposizione che viene a innovare la disciplina generale recata per le libere professioni dall'articolo 2237 del Cc il quale, mentre consente al comma 1 che il cliente possa recedere dal contratto d'opera professionale *ad libitum* rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta, subordina invece al comma 2 il recesso del prestatore d'opera alla giusta causa, in tal caso riconoscendogli il diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Rimane poi fermo, anche a norma del comma 3 dell'articolo 2237 del Cc suindicato, che il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

Libertà di rinuncia. Il disposto recato *dall'articolo 14, comma 2 della Riforma forense* viene ora testualmente ripreso nel senso della libertà di rinuncia dal *comma 1 dell'articolo 32 del Codice deontologico*, il quale prosegue con l'indicare modalità e precauzioni del recesso, in parziale conformità comunque *all'articolo 47 del previgente Codice deontologico*. E si tratta di cautele che appaiono opportunamente alludere pure a salvaguardare il professionista rinunciatario da eventuale responsabilità professionale. In primo luogo l'avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa; e soltanto nel caso di irreperibilità, è tenuto comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto o a mezzo Pec (posta elettronica certificata). Evidentemente dunque l'informativa di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa potrà esser contenuta pure nella missiva inviata in una di queste forme alla parte che, sia pur reperibile, non si gradisca d'incontrare. Si tratta di mezzi alternativi di comunicazione, in ordine ai quali non vien necessariamente preteso anche l'effetto recettizio, e quindi non occorre la prova del relativo ricevimento, ma per quanto riguarda la comunicazione tramite Pec sembra che il mezzo non sia idoneo ove non ne sia in possesso anche il destinatario (si veda Dossier n. 1/2012 di «Guida al Diritto», pag. 82). E così l'avvocato si libera di ogni successivo adempimento, salvo l'uso generalizzato, all'udienza nella quale si dà atto dell'avvenuta rinuncia, di richiedere un differimento per consentire alla parte di nominare un nuovo difensore. E soprattutto salvo l'obbligo *ex comma 5* d'informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli. Si tratta in particolare del disposto di cui *all'articolo 85 Cpc*, in relazione al principio *semel praesens semper praesens* per cui il procuratore della parte continua a rappresentarla, una volta costituito, per tutto il grado del processo anche dopo la rinuncia o revoca del mandato fino alla costituzione di un nuovo procuratore (si veda però per la non concessione in sede di legittimità *sezione V penale, sentenza 26 febbraio 2014 n. 9365*). Risulta quindi pleonastico il *comma 4*, in base al quale l'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore: è evidente infatti che il difensore rinunciatario non può più assistere la parte, salvo appunto questi strascichi, che in realtà nemmeno configurano un'assistenza in giudizio.

Titolo II Rapporti con il cliente e con la parte assistita

Articolo 33

- Restituzione di documenti

1. L'avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.
2. L'avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso.

3. L'avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della censura.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

L'obbligo della restituzione dei documenti, una volta esaurito l'incarico, discende dall'articolo 2235 del Cc, a norma del quale il prestatore d'opera non può trattenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali; e già l'articolo 66 della previgente legge professionale Rdl 27 novembre 1933 n. 1578 precisava che gli avvocati non potevano ritenere gli atti e le scritture ricevute dai clienti per il mancato rimborso degli onorari e delle spese. L'articolo 33 del Codice deontologico non si discosta da tale impostazione, precisando al comma 2 che l'avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso. La restituzione va eseguita per ogni procedura, sia giudiziale che stragiudiziale, fermo restando però il disposto di cui all'articolo 48, terzo comma, in virtù del quale - come si è ripetutamente ricordato - l'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi e può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto a osservare il medesimo dovere di riservatezza.

Estrazione e conservazione copie. Viene consentito dal comma 3 all'avvocato di estrarre e conservare copia della documentazione consegnata, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita; e ciò è evidentemente opportuno sia per parare il colpo da eventuali azioni di responsabilità professionale, sia per conservare l'esperienza di quanto elaborato e comunque per memoria dell'archivio.

Cc e conservazione. Si osserverà infine che quest'obbligo sorge solo su richiesta di restituzione del cliente, che quasi mai viene avanzata, e quindi non si può pretendere una conservazione in eterno della documentazione in cantina: va tenuto all'uopo presente il disposto recato dall'articolo 2961 del Cc, a norma del quale si applica la prescrizione (presuntiva) con esonero degli avvocati dal dovere di rendere conto degli incartamenti dopo tre anni dalla decisione o comunque da quando la pratica è terminata; tuttavia, stante il richiamo all'articolo 3959 del Cc, la relativa eccezione va rigettata ove proposta dall'avvocato che abbia comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.

Titolo II Rapporti con il cliente e con la parte assistita

Articolo 34

- Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso

1. L'avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.
2. La violazione del dovere di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Risulterebbe ovvio il *canone n. 34*, nell'indicare - sotto pena della sanzione della censura - che l'avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi. Ma così non è, o meglio di ciò non è sembrato rendersi conto il legislatore, a quanto risulta *dall'articolo 116 del Tu delle Spese di giustizia*: l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio sono liquidati dal magistrato quando il difensore dimostra di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali (salvo il caso d'irreperibilità di cui al successivo *articolo 117 del Tu*) mentre a norma *dell'articolo 83 del Tu*, come integrato dalla *legge 24 febbraio 2005 n. 25*, la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto. Ma se per ottenere la liquidazione giudiziale il difensore d'ufficio deve avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, come può proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna dell'assistito? Evidentemente la dimostrazione dell'infruttuoso recupero presuppone un'azione giudiziaria contro l'assistito e ciò implica, in virtù di quanto peraltro era stato stabilito già anche *dall'articolo 46 del previgente Codice deontologico*, la previa rinuncia al mandato. Se d'altronde l'avvocato sceglie di attendere ad agire giudizialmente l'esito dell'impugnazione proposta, rischia la prescrizione triennale ex *articolo 2956 del Cc*, dovendosi la liquidazione effettuare al termine di ciascuna fase o grado del processo ex *articolo 83 del Tu citato*.

Titolo II Rapporti con il cliente e con la parte assistita

Articolo 35

- Dovere di corretta informazione

1. L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
2. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.
3. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza.
4. L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
5. L'iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di «praticante avvocato», con l'eventuale indicazione di «abilitato al patrocinio» qualora abbia conseguito tale abilitazione.
6. Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato.
7. L'avvocato non può utilizzare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.
9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.
10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

(1)

(1) Il presente articolo è stato così modificato dal Comunicato 03.05.2016 (G.U. 03.05.2016, n. 102). Si riporta di seguito il testo previgente:

- "1. L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
2. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.
3. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza.

4. L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
5. L'iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione.
6. Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato.
7. L'avvocato non può utilizzare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.
9. L'avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso.
10. L'avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l'indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito.
11. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.
12. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura."

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Delle informazioni dell'attività professionale si è già detto nel commento *all'articolo 17. L'articolo 35* particolarmente affronta il tema della pubblicità forense, esordisce al *comma 1* col richiamare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza nelle informazioni sulla propria attività professionale - di cui finora si è detto - e chiarisce che in ogni caso l'informativa non deve oltrepassare la natura e i limiti dell'obbligazione professionale, il che vien ribadito dal *comma 2*, che preclude riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale: si pensi a cariche pubbliche, elettive, sindacali, e magari anche sportive e culturali. In proposito appare dubbio il riferimento, abbastanza usuale, ad esempio nella carta intestata, di titoli afferenti la magistratura onoraria, quale giudice di pace, giudice onorario di tribunale, viceprocuratore onorario, giudice tributario: si tratta di funzioni che hanno come presupposto, o almeno titolo di preferenza, l'appartenenza all'ordine professionale forense, ma non possono qualificarsi «inerenti l'attività professionale».

Pubblicità ingannevole. Quanto ai divieti di forme distorte d'informativa, si riprendono i principi già espressi *dall'articolo 10 della Riforma forense* (su «Guida al Diritto» n. 6/2013, pagine 95 e 104) ricordando che di pubblicità ingannevole si sono occupati vari testi normativi, il *Dpr 10 ottobre 1996 n. 627* (su «Guida al Diritto» n. 1/1997), il *Dlgs 2 agosto 2007 n. 145 (Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/Ce che modifica la direttiva 84/450/Cee sulla pubblicità ingannevole*, su «Guida al Diritto» n. 37/2007, pag. 14), il *Dlgs 2 agosto 2007 n. 146* (su «Guida al Diritto» n. 39/2007, pag. 14) e *gli articoli 21, 22 e 23 del Codice del consumo*. La pubblicità denigratoria viene vietata anche *sub lettera e) dell'articolo 22 di detto Codice del consumo*, allorché fissa le condizioni di liceità della pubblicità comparativa per quanto riguarda il confronto. E sulla portata non denigratoria del messaggio pubblicitario da parte degli avvocati concorda pure *l'Antitrust nella relazione 18 novembre 2005* (su «Guida al Diritto», n. 46/2005, pag. 98). Quanto al divieto di pubblicità comparativa, la questione è assai discussa, si ricorda il *Dlgs 2 agosto 2007 n. 145 di attuazione dell'articolo 14 della direttiva n. 2005/29/Ce che ha modificato la soprarichiamata direttiva n. 84/450/Cee sulla pubblicità ingannevole* (su «Guida al Diritto» n. 37/2007, pag. 14) fissando i criteri generali della pubblicità, applicabile anche per i professionisti, con le relative sanzioni, pure oltre e al di fuori da quanto previsto dai codici deontologici: in particolare *l'articolo 4 del detto Dlgs 145/2007* consente, a determinate condizioni, che venga svolta pure la pubblicità comparativa, ossia (*articolo 2 del Dlgs 145/2007, lettera d*) qualsiasi pubblicità che identifichi in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente. E ciò in contrasto col divieto posto in generale *dall'articolo 17 del previgente Codice deontologico forense* e adesso dall'attuale *articolo 35* in esame. Comunque la *Corte di giustizia Ue, con la sentenza 13 marzo 2014 nella causa C-52/2013* ha chiarito che pubblicità ingannevole e pubblicità «illegittimamente» comparativa integrano due diverse e autonome infrazioni, per cui «al fine di vietare e sanzionare una pubblicità ingannevole non è necessario che quest'ultima costituisca al contempo una pubblicità illegittimamente comparativa».

Pubblicità elogiativa. Per il resto *l'articolo 35 in esame* tende a precludere ogni forma pubblicitaria o elogiativa strisciante, quale l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato. Come già osservato, non di rado la collocazione in una stanza di uno studio comporta soltanto un rapporto di spazio o di utenze con gli altri colleghi, e quindi non legittima da sola l'indicazione del nominativo di taluno di essi, magari perché più prestigioso. E così l'ubicazione dello studio nel palazzo ove ha sede un'importante banca o società. Da qui il divieto d'indicazione di nominativi di clienti, nemmeno col loro consenso, mentre la menzione del nominativo del "patriarca" dello studio, dell'illustre giurista defunto, può apparire soltanto ove il suo consenso sia stato espresso in vita. Speciali precauzioni vengono poi poste per i siti web, con obbligo di comunicazione al Consiglio dell'ordine e osservanza pure nell'utilizzo di tale strumento informatico dei principi di decoro (*si veda commento all'articolo 9*) e dignità professionali.

Chi ha conseguito l'attestato di formazione continua, a norma *dell'articolo 24 del Regolamento Cnf 16 luglio 2014 n. 6* può dichiarare nel sito web dello studio, e darne informazione nei modi consentiti dal Codice deontologico. Comunque l'informazione on line può venir fornita esclusivamente in siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale il legale partecipi. Sul punto sono già sorte critiche, in particolare per quanto concerne l'assunta esclusione dell'utilizzo di Facebook.

Articolo 36**- Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti**

1. Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.
2. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell'esercizio dell'attività.
3. La violazione del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

La lotta all'abusivismo professionale ha poco senso se inserita in un *Codice deontologico* che, per sua essenza, si applica soltanto agli iscritti al relativo Ordine, e quindi a chi abusivo non è. Vale invece il diritto positivo, e in particolare *l'articolo 2 della Riforma forense*, che pone l'iscrizione all'albo quale requisito indispensabile per l'esercizio della professione forense, con tutto quanto ne consegue in ordine alla determinazione di professione "protetta" (si veda «Guida al Diritto» n. 6/2013, pag. 69) e ai limiti e conseguenze, sul piano civilistico e penalistico.

Comunque il prevenire l'uso di un titolo professionale non conseguito, ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo, come osservato nel commento *all'articolo 5*, pone anche conseguenze negative sul piano pratico per i trasgressori ai fini di una loro successiva richiesta di ammissione all'albo forense.

Sospensione: natura. Costituisce illecito deontologico lo svolgimento di attività anche per gli iscritti all'albo in periodo di sospensione, e ciò quindi non attiene soltanto a coloro che siano stati colpiti dalla sanzione della sospensione, ma anche a quei professionisti che comunque si trovino sospesi dall'albo professionale senza che ciò presupponga un procedimento disciplinare. Si tratta delle ipotesi previste ora *dall'articolo 20 della Riforma forense*, di sospensione obbligatoria (*comma 1*) per chi venga a ricoprire particolari cariche pubbliche ivi indicate e volontaria (*comma 2*) su richiesta dell'interessato (si veda in Inserto n. 2 al n. 7/2013 di «Guida al Diritto», pag. XV).

Copertura dell'attività abusiva altrui. Correlativamente viene sanzionato dal *comma 2* pure il comportamento dell'avvocato che copra l'attività abusiva altrui, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell'esercizio dell'attività. Basta all'uopo agevolare o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, rendere possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato, ovvero consentire che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici ("io ti faccio da prestanome, poi si fa a metà").

Titolo II Rapporti con il cliente e con la parte assistita

Articolo 37

- Divieto di accaparramento di clientela

1. L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro.
2. L'avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l'ottenimento di incarichi professionali.
3. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
4. È vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. È altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.
6. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Il divieto di accaparramento di clientela vien recato *dall'articolo 37* in forma un po' attenuata rispetto al passato, e vi hanno forse influito le critiche dell'Antitrust, a cui avviso il termine «accaparramento», contenuto nell'allora vigente Codice deontologico, veniva visto sorpassato e da sopprimere. Ma soprattutto il via libera alla pubblicità ha posto

paletti ai precedenti correlativi divieti, soprattutto quanto alle modalità di lancio del messaggio pubblicitario e ai luoghi di diffusione. Comunque rimane il consueto richiamo a decoro e alla dignità, e conseguentemente il divieto di rivolgersi ad agenzie e procacciatori/quanto ai procacciatori di affari dei notai si veda *Cassazione, sezione II civile, sentenza 20 maggio 2014 n. 11029*) come pure di corrispondere provvigioni per gli incarichi. L'uso delle commissioni a procacciatori è vecchissimo, e se ne rinvengono memorie in Dickens e perfino in Gandhi, che confessa di essersene avvalso allorché iniziò la professione in India. Col tempo e con i mutamenti intervenuti nella società quest'uso si è raffinato e ha invaso altri settori sempre più delicati e sofisticati, sicché il *comma 3* precisa adesso che costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi. Si collocano ancora nell'ambito del decoro e della dignità i divieti di offrire le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, come pure di offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.

Si tratta di preclusioni abbastanza generiche, e come tali a maglie larghe entro cui poter passare, che non tendono soltanto a un equilibrato percorso della concorrenza, ma anche a tentare di porre un freno atto a salvaguardare gli sprovveduti da iniziative di avvocati senza scrupoli. Basti osservare quanto non di rado già avviene nell'infortunistica stradale: in America chiamano "*ambulance chasing*" (sorta di acchiappatori delle ambulanze) gli avvocati, o loro tirapiedi, che ronzano intorno agli ospedali traumatologici per vedere di afferrare incarichi dai feriti da incidenti stradali, nella particolare emergenza di stress in cui si trovano. Con conseguenze devastanti anche perché tale genia di legali, pur di riuscire a buscar qualcosa senza sforzi e subito, a volte si contenta poi perfino di transazioni assurde con le compagnie assicuratrici, gonfiando ai malcapitati clienti le difficoltà di recupero per costringerli a inghiottire il rospo. E ancor peggio può accadere nelle carceri, da cui il divieto recato *dall'articolo 25 delle disposizioni di attuazione del Cpp.*

Titolo III Rapporti con i colleghi

Articolo 38

- Rapporto di colleganza

1. L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
2. L'avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega; la registrazione nel corso di una riunione è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.

3. L'avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con colleghi.

4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

È evidente che l'avvocato può patrocinare contro chiunque, e quindi pure contro un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione, e di tale principio è stata fatta anche recente applicazione dalle *sezioni Unite (Cassazione n. 1002 del 20 gennaio 2014)* a cui avviso non incorre in sanzione disciplinare l'avvocato che denuncia un collega per conto del proprio cliente, a condizione che l'accusa non sia palesemente infondata. Tuttavia *l'articolo 38 del Codice deontologico*, in conformità con *l'articolo 22 di quello previgente*, prevede che in tal caso l'avvocato che intenda procedere debba dare al collega preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare (si pensi alla necessità di procedere a un sequestro). Il *Cnf*, con *decisione 17 ottobre 2013, n. 183*, ha ritenuto all'uopo sufficiente la riserva di agire in via risarcitoria formulata nella causa in cui si richiedeva la cancellazione di una frase *ex articolo 598, comma 2, del Cp*. Sarebbe comunque consigliabile vagliare l'opportunità, prima di agire in giudizio, d'intraprendere la procedura conciliativa prevista *dall'articolo 29, (lettera o) della Riforma Forense*, nella quale il consiglio dell'ordine interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro e i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre.

Riserbo con i colleghi. Oltre al divieto di registrazione telefonica, e comunque di registrazione senza il consenso di tutti i presenti, è da segnalare che in virtù del *canone n. 3* l'avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con colleghi. Si ricorderà *nel commento all'articolo 48* il doveroso riserbo per la corrispondenza "riservata", e stavolta il divieto viene posto, in ambito processuale, per i colloqui fra colleghi. La questione tocca il problema della testimonianza di cui *all'articolo 51* ed evidentemente s'incentra nel dilemma su quando i colloqui possano qualificarsi "riservati", giacché una nota di riservatezza non è evidentemente riscontrabile nelle parole (*verba volant!*).

Titolo III Rapporti con i colleghi

Articolo 39

- Rapporti con i collaboratori dello studio

1. L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la loro preparazione professionale e non impedire od ostacolare la loro crescita formativa, compensandone in maniera adeguata la collaborazione, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.
2. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Nel parlare dei collaboratori *l'articolo 39* mostra di riferirsi in realtà ai dipendenti dello studio, e non ai praticanti, collaboratori esterni e sostituti, nei cui confronti valgono regole a parte. Il testo del canone è abbastanza generico, nel senso migliorativo della preparazione professionale. Il che si attaglia in particolare ove vengano assunti apprendisti. Meno comprensibile appare l'invito a non impedire od ostacolare la crescita formativa dei dipendenti, giacché normalmente il pericolo è semmai addirittura inverso, cioè quello di mandarli allo sbaraglio affidando al segretario/a compiti non propri, quali spedirlo all'udienza per chiedere a qualche collega presente di far sostituire l'avvocato. Comunque sul piano civilistico rimarrà sempre responsabile l'avvocato per gli errori commessi dai dipendenti *ex articolo 2322 del cc*. Il dovere di compensare i dipendenti in misura adeguata implica in sé il divieto di assumere "al nero" se non altro perché in tal modo si verrebbe a sfuggire agli obblighi contributivi, con conseguente danno del dipendente, oltre all'evasione fiscale, già di per sé sanzionata anche sul piano deontologico *dall'articolo 26*. Il miglior metro dell'adeguatezza dei compensi e dei trattamenti di rapporto in generale è evidentemente il contratto collettivo di categoria.

Titolo III Rapporti con i colleghi

Articolo 40

- Rapporti con i praticanti

1. L'avvocato deve assicurare al praticante l'effettività e la proficuità della pratica forense, al fine di consentirgli un'adeguata formazione.
2. L'avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l'obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.

3. L'avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o amicizia.
4. L'avvocato non deve incaricare il praticante di svolgere attività difensiva non consentita.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Uno dei temi che ha subito le più rilevanti trasformazioni nell'ambito della professione forense è indubbiamente il tirocinio. Si rimanda a quanto esposto sul tormentato iter della gestazione a "Guida al Diritto" n. 6/2013, pag. 90. Adesso l'articolo 40 del Codice deontologico tiene a ribadire che dev'essere assicurata l'effettività e la proficuità della pratica forense, al fine di consentire al praticante un'adeguata formazione. Ciò in conformità a quanto dispone il comma 1 dell'articolo 41 della Riforma forense, precisando il canone 3 dell'articolo 40 che l'avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito a un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o amicizia. Il libretto è quello previsto dal Dpr 10 aprile 1990 n. 101, almeno finché non verrà rimodellato sulla base dei radicali mutamenti intervenuti, e il richiamo a non indulgere a motivi di favore o amicizia è tutt'altro che peregrino, basti pensare che i registri dei praticanti vengono oggi quasi a eguagliare nel numero gli albi, sicché è notorio che assai spesso la pratica forense viene svolta soltanto sulla carta.

Compenso. E nel travaglio dell'elaborazione della nuova disciplina sul tirocinio uno dei problemi più discussi e controversi è stato appunto quello del compenso (si veda "Guida al Diritto" n. 6/2013, pag. 94) finché si è giunti all'articolo 41 comma 11 della Riforma, col disporre che negli studi legali privati al praticante avvocato è ovviamente sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute e - da qui sta il problema - decorso il primo semestre, possono essergli riconosciuti con apposito contratto un'indennità o un compenso per l'attività svolta, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni, tenuto pure conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio. Adesso il canone 2 dell'articolo 40 del Codice deontologico si spinge più oltre, col disporre che l'avvocato debba riconoscere al praticante, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio. E non si vede quanto questo canone possa esser realistico nella maggior parte delle situazioni, nelle quali l'apporto del praticante si risolve in poco o nulla, stanti anche i suoi impegni di studio per la preparazione dell'esame, l'inevitabile inesperienza e il tempo speso dall'avvocato per rendere idoneo l'apprendistato: o non verrà rispettato l'obbligo del compenso, stante la tenuità della sanzione (avvertimento) o gli avvocati si guarderanno bene da prendere allo studio praticanti. Comunque il criterio dell'adeguatezza del compenso dovrebbe far tener conto, in un eventuale procedimento disciplinare, del concreto vantaggio derivante allo studio dall'attività del praticante.

Attività non consentita e sanzioni. Una sanzione più grave, la censura, vien prevista dal *canone n. 4* per l'avvocato che incarichi il praticante di svolgere attività difensiva non consentita. Qui si verte nell'abilitazione al patrocinio, le cui maglie si sono di molto allargate a seguito della *Riforma forense (articolo 41, comma 12)*. In campo civilistico il praticante può rappresentare e difendere in ogni processo di competenza del giudice di pace e del tribunale, rimanendo così escluso soltanto il patrocinio dinanzi alla Corte d'appello (e, ovviamente, alla Cassazione). In ambito penale l'esercizio del patrocinio viene ammesso soltanto nei procedimenti di competenza del giudice di pace, per reati contravvenzionali e in tribunale per quelli "minori" che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del *Dlgs 19 febbraio 1998 n. 51*, rientravano nella competenza del pretore. Il tutto in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica - e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, anche se si tratti di affari non trattati direttamente dal medesimo. Si ricordi poi che, mentre l'*articolo 14 della Riforma forense* consente in via generale una delega verbale per la sostituzione da collega a collega, invece la delega scritta è indispensabile ove conferita a praticante.

Titolo III Rapporti con i colleghi

Articolo 41

- Rapporti con parte assistita da collega

1. L'avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega.
2. L'avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti con le altre parti solo in presenza del loro difensore o con il consenso di questi.
3. L'avvocato può indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte, inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste, esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze.
4. L'avvocato non deve ricevere la controparte assistita da un collega senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.
5. La violazione dei doveri e divieti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Sono vietati, in via generale, i contatti diretti dell'avvocato con la controparte senza la presenza o il consenso del collega che l'assisti o che si sappia l'assisti, e neppure la controparte può venir ricevuta dall'avvocato in tale situazione (*canone 4 dell'articolo 41*) e dunque nell'ipotesi, non infrequente, che sia essa a richiederlo.

Comportamenti discutibili. La questione è delicata anche perché non è raro appunto che sia la controparte (magari conoscente) a insistere per l'incontro da sola, vuoi perché stufo del proprio avvocato, vuoi perché non vuole sobbarcarsi a onorari aggiuntivi per la transazione. Ma evidentemente ogni cautela va osservata in particolare in vista appunto degli eventuali accordi: non basta che la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito (*Consiglio nazionale forense, 8 giugno 2013 n. 93; 22 settembre 2012 n. 129*). D'altronde si tratta anche di elementari cautele, onde evitare che poi la controparte (ipotesi neppure questa infrequente) lamenti poi di essere stata indotta in errore dall'unico avvocato presente nella formulazione dell'accordo, con sgradevoli risvolti sul piano civile e anche penale. Si ricorderà poi che il *comma 8 dell'articolo 13 della Riforma forense* ha ripreso il disposto già recato *dall'articolo 68 della previgente legge professionale (Rdl 27 novembre 1933 n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934 n. 36)*: quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.

Esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, l'avvocato può indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte, ma sempre inviandone copia per conoscenza al collega che l'assiste.

Negoziazione assistita e i rapporti con parte assistita dal collega. L'intera questione va inoltre attentamente rivista nell'ambito della procedura *ante causam* di cui *all'articolo 2 del Dl 12 settembre 2014 n. 132* che, nel testo convertito in legge, è tesa a conseguire una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, consistente in un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche "stabilizzati" ai sensi *dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 96* (su "Guida al Diritto" n. 15/2001, pag. 36). Ribadisce il *comma 5 di detto articolo 2 del Dl 132/2014* che detta convenzione è conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati. Ove la convenzione di negoziazione assistita abbia successo con un accordo che componga sul nascere la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, esso costituisce a norma del *comma 1 dell'articolo 5 del Dl 132/2014* titolo esecutivo anche per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, e a norma del successivo comma 2 gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. Si tratta di una normativa in larga misura monca e oscura e comunque, al fine che più rileva in ambito deontologico, non appare chiaro se la convenzione di negoziazione assistita e in particolare il suo gol, l'accordo sulla lite, possano venir conseguiti ove taluna delle parti non sia assistita da avvocato. Dal testo emendato *del comma 1 dell'articolo 2 del suindicato Dl 132/2014*, laddove ci si riferisce a «negoziazione assistita da uno o più avvocati», sembrerebbe non indispensabile l'assistenza legale per tutte le parti, e ciò risulterebbe corroborato *a contrario* dal testo pure emendato *del comma 1 dell'articolo 6 Dl 134/2014* laddove invece viene disciplinata la «convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte» nelle separazioni consensuali e nei divorzi concordati (si veda il commento *all'articolo 69*): se il legislatore ha ritenuto di dover precisare che per quel tipo specifico di controversie ognuna delle parti dev'essere assistita da un difensore, lo stesso non dovrebbe valere per le altre ipotesi di negoziazione assistita (*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*). Ma la questione rimane nient'affatto chiara, anche con

riferimento all'autenticazione delle firme di cui sopra e pone grossi problemi anche sotto l'aspetto deontologico, nel come muoversi per l'avvocato che si trovi a trattare o, il che è più grave, a concludere un accordo con una controparte priva di difensore.

Titolo III Rapporti con i colleghi

Articolo 42

- Notizie riguardanti il collega

1. L'avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega.
2. L'avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avversario né utilizzare notizie relative alla sua persona, salvo che il collega sia parte del giudizio e che l'utilizzo di tali documenti e notizie sia necessario alla tutela di un diritto.
3. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Non ogni valutazione sull'attività professionale di un collega è vietata, giacché non è raro che il conoscente chieda informazioni sull'avvocato tale o talaltro, quel che *l'articolo 42* vieta sono gli apprezzamenti denigratori. Comunque in giudizio la lotta è nei confronti della controparte, e non del suo difensore: non a caso è buon uso, quando ci viene sostenuta una tesi del tutto sballata dall'avvocato avversario, indicare nei propri scritti difensivi che essa è della controparte, evitando così di taciarne d'ignoranza il reale artefice, il suo difensore. E quindi, salvo il caso che la controparte sia lo stesso avvocato che agisce quale *Cicero pro domo sua*, non devono essere esibiti in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avversario, né utilizzate notizie relative alla sua persona: viene esclusa da tale divieto la rara ipotesi nella quale ciò sia necessario alla tutela di un diritto.

Titolo III Rapporti con i colleghi

Articolo 43**- Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega**

1. L'avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

L'obbligo di compensare il collega *ex articolo 43*, ove non adempia il cliente, concerne quasi sempre l'ipotesi delle cause «per corrispondenza», dei cui reciproci rapporti fra colleghi si occupa specificamente *il successivo articolo 47*. E la questione merita interesse, anche perché non risulta piana nemmeno sotto il profilo civilistico, tenendo conto del diverso angolo di visuale tra procura *ad litem* e mandato di patrocinio, in ordine al quale vale il principio di libertà di forma (Cassazione 2 settembre 2013 n. 20051): l'affidamento dell'incarico può provenire anche da un soggetto diverso dalla parte, e in una tale evenienza per il pagamento del compenso ci si può rivolgere direttamente a colui che ha conferito il mandato, il quale viene così ad assumere la veste di "cliente" (Cassazione 18 luglio 2002 n. 10454, su «Guida al Diritto» n. 37/2002, pag. 29). Così recentemente il tribunale di Prato con sentenza 25 giugno 2013 ha ritenuto che nel cosiddetto contratto di domiciliazione è il *dominus* in quanto domiciliante, tenuto al corrispettivo nei confronti del procuratore domiciliatario. E l'ipotesi si configura in particolare nell'assistenza alla «prova delegata» a opera di un procuratore *in loco*, mediante delega scritta da parte del difensore delegante a norma *del comma 2 dell'articolo 108 delle disposizioni di attuazione Cpc*.

Titolo III Rapporti con i colleghi

Articolo 44**- Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega**

1. L'avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporre impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

In realtà è contraddittorio che quando un avvocato offre la sua opera per la redazione di un atto, successivamente lo impugni o comunque ne denunci l'irregolarità, perché in tal modo verrebbe a confessare la sua incapacità professionale o, il che è peggio, la sua mala fede nell'ausilio a suo tempo offerto. È quindi conseguente, e anzi ovvio *a fortiori* il divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega recato dal canone 44, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali l'avvocato dimostri di non avere avuto conoscenza. A tal proposito sembra che il divieto non si riferisca soltanto all'ipotesi disciplinata dal comma 2 delle disposizioni di attuazione del Cpc, a norma del quale se la conciliazione avviene tra i procuratori non autorizzati a conciliare, il giudice ne prende atto nel processo verbale d'udienza e fissa un'udienza per la comparizione delle parti e per la formazione del processo verbale: nonostante quanto risulterebbe dalla lettera del canone, è evidente che la preclusione dell'impugnativa riguarda la transazione comunque conseguita con l'assistenza dell'avvocato della controparte. Semmai sarebbe poi da avvertire l'insufficienza del divieto, nei limiti entro i quali si riferisce alla sola transazione tra colleghi e non anche a quella comunque conseguita col suo ausilio senza colleghi dall'altra parte, il che può anche verificarsi, come in una fase stragiudiziale (si pensi alle trattative con la compagnia assicuratrice della controparte) o pregiudiziale o giudiziale: si è visto nel commento all'articolo 41 che per l'incontro diretto con la controparte dev'essere ottenuto il consenso del collega avversario, ma è abbastanza frequente che costui risponda di non volersi più occupare della questione, e allora l'accordo diretto sarà ammissibile, ma ciò non significa che sia eticamente lecito di contestarlo poi per l'avvocato con la cui assistenza e competenza era stato redatto. L'accordo conseguito poi direttamente pretermettendo il collega avversario costituisce già di per sé un illecito disciplinare, e quindi ulteriore illecito sarà l'impugnarlo, ma l'impugnazione sembra dover essere evitata comunque per gli atti redatti con la propria assistenza.

Nell'ambito della negoziazione assistita il comma 4 dell'articolo 5 del DL 12 settembre 2014 n. 132 espressamente dispone al comma 4 costituire illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

Titolo III Rapporti con i colleghi

Articolo 45

- Sostituzione del collega nell'attività di difesa

1. Nel caso di sostituzione di un collega per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo difensore deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.
2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

L'articolo 45 del Codice deontologico prende in considerazione, dal lato del nuovo difensore, contestualmente l'ipotesi di rinuncia al mandato da parte del precedente difensore - espressamente esaminata dall'articolo 32 - e l'ipotesi, ben diversa, della revoca del mandato da parte del cliente. In ambedue le ipotesi, indica il suddetto articolo 45, il nuovo difensore deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, il che ha maggior rilievo e logica nel caso di revoca del mandato da parte del cliente, non potendosi sottacere che a volte il nuovo difensore s'inserisce nel rapporto professionale senza avvisare il precedente difensore, in particolare nelle pratiche stragiudiziali, con le intuibili sgradevolissime conseguenze. Vien pure indicato che il nuovo difensore si adoperi perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte. Che ci si richiami alla legittimità delle richieste evidenzia la non simpatica necessità di vagliare le pretese dell'ex difensore, e quindi occorrendo di discuterne, cavandosela con l'invito a far tassare la notula dal consiglio forense soltanto quando la contestazione appaia giustificata.

Procedura conciliativa. Semmai sarebbe opportuno suggerire l'opportunità d'intraprendere la procedura conciliativa prevista dall'articolo 29, (lettera o) della Riforma Forense, nella quale il consiglio dell'ordine interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro e i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre. Trafila questa che però non rientra nel gradimento dell'Antitrust (si veda «Guida al Diritto» n. 31/2014, pag. 21).

Compenso. Il riguardo per i diritti al compenso dell'ex difensore non può comunque dar pregiudizio all'attività difensiva, in altre parole, se il nuovo avvocato accetta l'incarico, non può subordinare il compimento della propria attività all'adempimento del compenso al collega, in particolare in caso d'incombenti previsti sotto pena di decadenza.

Titolo IV Doveri dell'avvocato nel processo

Articolo 47

- Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega

1. L'avvocato deve dare tempestive istruzioni al collega corrispondente e questi, del pari, è tenuto a dare al collega sollecite e dettagliate informazioni sull'attività svolta e da svolgere.
2. L'elezione di domicilio presso un collega deve essergli preventivamente comunicata e da questi essere consentita.
3. L'avvocato corrispondente non deve definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l'incarico.
4. L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Nelle cause di corrispondenza, determinate dalla diversa collocazione territoriale dei due professionisti, già si sono esaminati nel commento *all'articolo 43* i delicati rapporti sul compenso: l'articolo 47 si occupa ora specificamente di reciproci doveri fra *dominus*, l'avvocato che gestisce la causa, e "procuratore domiciliatario", l'avvocato cioè che esplica *in loco* la rappresentanza procuratoria, dovendosi osservare che tale ultima attività, distinta da quella di difesa, non è venuta a sparire con la soppressione della professione di procuratore legale decretata con *legge 24 febbraio 1997 n. 27* (si veda *Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 14 ottobre 2000 n. 13729*). Va innanzitutto chiarito che nella prassi "domiciliatario" o "procuratore domiciliatario" o "corrispondente" viene chiamato l'avvocato che in concreto svolge l'attività di partecipazione alle udienze, di deposito degli atti, di notifiche e di quant'altro, dinanzi all'organo giudiziario adito, seguendo le direttive del "patrono" o "*dominus*", cui è stato affidato l'incarico dal cliente, cioè dell'avvocato che redige le difese, e magari si reca pure presso il tribunale ove pende il procedimento per particolari attività che travalicano la normale routine, quali l'eventuale discussione orale della causa, l'assistenza dei mezzi di prova e così via.

Elezione di domicilio presso il collega. E alle cause trattate in cotal guisa appare riferirsi ora *l'articolo 48*, nel definire i rispettivi doveri dei due avvocati, senonché il *canone n. 2* - nell'indicare che l'elezione di domicilio presso un collega debba essergli preventivamente comunicata e da questi essere consentita - si riferisce a un'altra ipotesi, pure usuale, chiamata nel gergo di domiciliatario "passacarte", connessa all'obbligo di elezione di domicilio a norma *dell'articolo 82 del previgente ordinamento della professione di avvocato e di procuratore (Rd 22 gennaio 1934 n. 37)* e alla conseguente notifica presso la cancelleria degli atti in caso di mancata elezione disposta dal codice

di rito. Tanto per aggiornare, va osservato che tale esigenza di elezione di domicilio potrebbe d'ora in poi anche considerarsi superata, in relazione alle recenti disposizioni in tema di comunicazione a mezzo di posta elettronica (in particolare *comma 4 dell'articolo 16 Dl 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221*, si veda Dossier n. 1/2012, pagina 82 di «Guida al Diritto»). Difatti *le sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 20 giugno 2012 n.10143*, hanno osservato che l'obbligo di indicare l'indirizzo di "Pec", già operativo per effetto *della legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011 n. 183)* esonera l'avvocato dall'elezione di domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria adita, quando si trova a dovere patrocinare una causa fuori dalla circoscrizione del tribunale presso il cui albo è iscritto.

Comunque l'elezione presso un domiciliatario si esaurisce per quest'ultimo nella trasmissione all'avvocato domiciliante degli avvisi ricevuti: come osserva la *sentenza delle sezioni Unite 24 maggio-24 giugno 2011 n. 13908* (su «Guida al Diritto» n. 29/2011, pag. 43) non è nemmeno necessario che domiciliatario sia un legale, potendo chiunque, pure non persona fisica, assumere tale funzione; è d'uso però incaricare un collega per l'ovvia maggior sicurezza, ma è indispensabile allora precisare che la sua funzione si esaurisce soltanto nella ricezione e nell'eventuale trasmissione, o almeno notizia, degli atti; soltanto in ordine a tale limitata attività il domiciliatario avrà diritto a ricevere un limitato compenso, oltre naturalmente al rimborso delle spese.

Corrispondente: transazione, obbligo di comunicazione. Esclusa quindi, salvo che per il suindicato *canone n. 2*, la posizione del domiciliatario "passacarte", *l'articolo 48* traccia i rispettivi doveri al *canone n. 1* coll'indicare che l'avvocato (leggi "*dominus*") deve dare tempestive istruzioni al collega corrispondente e questi, del pari, sia tenuto a dare al collega sollecite e dettagliate informazioni sull'attività svolta e da svolgere. Non viene detto, almeno esplicitamente, che il corrispondente debba seguire perfettamente le direttive del "*dominus*", limitandosi il successivo *canone n. 3* a indicare che l'avvocato corrispondente non deve definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l'incarico, e questa è l'unica violazione a venir sanzionata più gravemente, con la censura.

Corrispondente: difetto di istruzioni. Abbastanza sbilanciato appare poi il successivo *canone 4* per una sorta di *absentia domini*, ad avviso del quale l'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico. Non viene infatti espressamente sanzionata la ragione prima del guaio, il comportamento negligente del *dominus*, mentre si pongono a carico del corrispondente - vittima di tale negligenza - oneri che può non essere nemmeno in grado di affrontare, per non essere stato lui a gestire la causa.

Titolo IV Doveri dell'avvocato nel processo

Articolo 46

- Doveri di difesa nel processo e rapporto di colleganza

1. Nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza.
2. L'avvocato deve rispettare la puntualità sia in sede di udienza che in ogni altra occasione di incontro con colleghi; la ripetuta violazione del dovere costituisce illecito disciplinare.
3. L'avvocato deve opporsi alle istanze irrituali o ingiustificate che, formulate nel processo dalle controparti, comportino pregiudizio per la parte assistita.
4. Il difensore nominato di fiducia deve comunicare tempestivamente al collega, già nominato d'ufficio, l'incarico ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve sollecitare la parte a provvedere al pagamento di quanto dovuto al difensore d'ufficio per l'attività svolta.
5. L'avvocato, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge, collabora con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti.
6. L'avvocato, nei casi di difesa congiunta, deve consultare il codifensore su ogni scelta processuale e informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della difesa.
7. L'avvocato deve comunicare al collega avversario l'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie.
8. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del dovere di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Il rapporto di colleganza va salvaguardato, esordisce *l'articolo 46*, soltanto ove possibile, e subordinatamente all'anima stessa della professione forense, all'osservanza del dovere di difesa. Da qui le varie indicazioni che affondano nei principi stessi di convivenza civile e cortesia che, specie in uno scenario scombinato come l'ambiente delle squallide aule giudiziarie e del malgoverno del servizio giustizia, sostanziano indispensabili supporti a un decente svolgimento del lavoro. In primo luogo la puntualità, che non costituisce per gli avvocati soltanto una regola di buona educazione, ma addirittura un'esigenza vitale di esercizio della professione, perché si sa che gli impegni sono per tutti quasi sempre alle stesse ore, e arrivare tardi, anche di pochi minuti, a un'udienza può provocare disastri, e così ognuno deve far conto della puntualità dell'altro. Non si può quindi pretendere che i colleghi attendano pazientemente l'arrivo dell'avversario usualmente ritardatario, e perciò il *canone 2* indica che l'avvocato deve rispettare la puntualità sia in sede di udienza che in ogni altra occasione di incontro con colleghi precisando che la ripetuta violazione del divieto costituisce illecito disciplinare.

Istanze irrituali e ingiustificate. Come appena visto all'esordio al commento di questo articolo, il rapporto di colleganza è sempre subordinato al primario dovere della difesa, sicché il *canone n. 3* recita nel senso che l'avvocato debba opporsi alle istanze irrituali o ingiustificate che, formulate nel processo dalle controparti, comportino pregiudizio per la parte assistita. Si osserverà che comunque il richiamo al pregiudizio per la parte e all'irritualità e ingiustificatezza delle istanze delimita assai l'obbligo di opposizione, e quindi non lo pone allorché si rimanga nei rapporti di semplice cortesia di routine, valorizzati proprio dal successivo *canone 5*, in virtù del quale l'avvocato, nel

rispetto della legge, collabora con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti: per la verità il canone precisa pure che ciò vien fatto «nell'interesse della parte assistita», ma sembra che ciò debba intendersi in senso generico, perché altrimenti non si vede, salvo che in casi particolarissimi, quale possa essere l'interesse della parte assistita per tali attività, si tratta piuttosto dell'interesse al corretto svolgimento dei rapporti per far funzionare alla meno peggio un apparato sconquassato come quello attuale.

Comunicazione dell'incarico. Conformemente a quanto si è appena visto *all'articolo 45* che precede, per il caso in generale di cambio di avvocati, in virtù del *canone n. 4* il difensore nominato di fiducia deve comunicare tempestivamente al collega, già nominato d'ufficio, l'incarico ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve sollecitare la parte a provvedere al pagamento di quanto dovuto al difensore d'ufficio per l'attività svolta: si tratta di riguardi di elementare cortesia, non di rado trascurati, volti se non altro a evitare la sgradevole conseguenza che il difensore d'ufficio si faccia tassare la notula per quanto effettuato.

Difesa congiunta. La massima collaborazione fra codifensori pretende poi il *canone n. 6*, nei casi di difesa congiunta, il che è ovvio dovendosi trattare di un'unica linea difensiva, e ciò sia quanto al dovere di reciproca consultazione su ogni scelta processuale, sia per l'informazione del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della difesa.

Trattative stragiudiziali: comunicazioni. E fin qui la sanzione è la più tenue, l'avvertimento, ma si dà luogo alla censura per la violazione prevista dal *canone n. 7*, nel caso in cui l'avvocato non comunichi al collega avversario l'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie. Deve comunque trattarsi di trattative in corso, e non soltanto proposte, come allorché vengano chiesti una dilazione, un rinvio o una riduzione del debito in risposta a un'intimazione inviata, e queste proposte non vengano prese in considerazione e comunque nemmeno avviata una trattativa.

Titolo IV Doveri dell'avvocato nel processo

Articolo 48

- Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega

1. L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.
2. L'avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:

- a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
- b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

3. L'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.

4. L'abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.

5. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Il divieto di produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa fra colleghi riguarda esclusivamente la corrispondenza qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.

Casi, esclusioni e abuso della clausola di riservatezza. Ciò significa *a contrario* che questo divieto non è applicabile ove non sussistano tali presupposti, per cui bisogna assolutamente esser cauti nello scrivere nei casi non coperti dai canoni deontologici contenuti *nell'articolo 48*. Così sarà lecito produrre le lettere dell'avvocato avversario che riconoscano fatti a svantaggio del proprio assistito, o che neghino il diritto della controparte in base a indicazioni erronee ecc. Inoltre la corrispondenza del collega avversario dev'essere espressamente indicata da costui come riservata, e non è neanche corretto trincerarsi dietro la dizione "riservata" per cercar di tappare la bocca all'avversario, stante il disposto del *canone 4*, in virtù del quale l'abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare. C'è infatti sempre il rischio che quest'espedito venga utilizzato magari allo scopo d'inserire nella missiva frasi allusive o, peggio che peggio, minatorie o ricattatorie.

Il divieto non sussiste comunque, secondo quanto indicato dal *comma 2*, quando la corrispondenza costituisca perfezionamento e prova di un accordo, ovvero quando (*lettera b*) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste: quest'ultima eventualità può verificarsi sovente, come nel caso in cui si assicuri dell'avvenuto pagamento o del perfetto compimento di una riparazione di un danno all'immobile, ed è superfluo ricordare che mai un avvocato deve assicurare un collega di un fatto di cui non sia certo lui stesso. Vertendosi di riservatezza, l'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi (*canone n. 4*) ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto a osservare il medesimo dovere di riservatezza.

Articolo 49**- Doveri del difensore**

1. L'avvocato nominato difensore d'ufficio deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto ad essere retribuito.
2. L'avvocato non deve assumere la difesa di più indagati o imputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altro indagato o imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o collegato.
3. L'avvocato indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nell'ambito dello stesso procedimento.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Risale ai film di Totò e De Filippo la vulgata difesa d'ufficio uguale difesa gratuita, con tutto ciò che ne seguiva in termini di affidabilità.

Opportunamente dunque *l'articolo 49 indica al canone 1* che l'avvocato nominato difensore d'ufficio - oltre comunicare alla parte assistita che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia - deve informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto a essere retribuito: ciò a evitare spiacevoli malintesi alla fine dell'incarico. Come si è visto nel commento *all'articolo 34* il compenso a spese dello Stato è difatti ammesso soltanto per i percettori di reddito minimo o nel caso d'irreperibilità dell'imputato.

Patrocinio e conflitto di interessi. Si colloca poi nel generale divieto di patrocinio di parti in conflitto d'interessi di cui all'articolo 24 il canone n. 2, in virtù del quale l'avvocato non deve assumere la difesa di più indagati o imputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altro indagato o imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o collegato. Semmai è da osservare che in questo caso non viene precluso anche il conflitto soltanto potenziale, benché non di rado esso appaia prevedibile *ictu oculi*.

Avvocato indagato o imputato e patrocinio. Rientra poi nella minima decenza che l'avvocato indagato o imputato in un procedimento, penale non possa assumere o mantenere la difesa di altra parte nell'ambito dello stesso procedimento, secondo quanto indicato dal canone n. 3, e ciò sembra non precludere soltanto all'avvocato-indagato di stare in toga, ma anche di assistere i coimputati, seppure indirettamente.

Titolo IV Doveri dell'avvocato nel processo

Articolo 50

- Doveri di verità

1. L'avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi.
2. L'avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi.
3. L'avvocato che apprenda, anche successivamente, dell'introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato
4. L'avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
5. L'avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato.
6. L'avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto.
7. La violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Appare fondamentale nell'ambito del dovere di verità quanto indicato dal *canone n. 5 dell'articolo 50*, in forza del quale l'avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio: è evidente che quando espone, per scritto od oralmente, l'avvocato deve dar per buoni i fatti sui quali fonda la posizione della parte assistita, ma ciò soltanto nella misura in cui gli sono stati riferiti o appaiano tali dai riscontri, non perché è lui che lo dice (*ipse dixit*) impegnando così il proprio affidamento. Per converso, e a maggior ragione, in forza del *canone n. 6*, l'avvocato non deve rendere nel procedimento false dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato.

Quel che è falso non deve comunque mai entrare nel processo, e tanto meno per il tramite del difensore, cui viene conseguentemente inibita l'introduzione e l'utilizzazione di prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti che sappia o apprenda essere falsi. Anzi, secondo quanto disposto dal *canone n. 3* l'avvocato che apprenda, anche successivamente, dell'introduzione nel procedimento di prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli e deve addirittura rinunciare al mandato. Il riferimento alla parte assistita presuppone che sia stata lei a fornire il documento falso e lui l'abbia prodotto, ma la questione potrebbe estendersi anche alle false testimonianze indotte dal cliente. Di conseguenza, il difensore non è soltanto tenuto a non utilizzare ciò che si rivela falso, ma anche a rinunciare al mandato, salvo - quanto alla rinuncia - se produzione o introduzione avvengano a opera di parte diversa dal proprio assistito: si supponga che in una causa ereditaria l'olografo falsificato sia stato prodotto da un coerede dell'assistito, l'avvocato in tal caso non è tenuto a rinunciare al mandato, permane però il divieto di sua utilizzazione anche per lui, una volta resosi conto dell'apocrifia, con preclusione di avvalersene nelle propri difese.

Meno grave illecito disciplinare - sanzionato con l'avvertimento - costituisce per l'avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, la mancata indicazione dei provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto: il caso può presentarsi per lo più nella richiesta di provvedimenti di urgenza, ed è stato anzi ritenuto (*tribunale di Padova, ordinanza 407/2014*) che tale comportamento determini la sanzione processuale per responsabilità aggravata *ex articolo 96 del Cp.*

Titolo IV Doveri dell'avvocato nel processo

Articolo 51

- La testimonianza dell'avvocato

1. L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.
2. L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi.
3. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.
4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Il tema della testimonianza dell'avvocato, affrontato per la prima volta specificamente *dall'articolo 51*, è strettamente collegato a quello del segreto professionale di cui si è parlato nel commento *all'articolo 13*.

Testimonianza: principi generali. Così il *canone n. 1 dell'articolo 51* fissa in via generale il principio secondo cui l'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e a essa inerenti: dell'ambito di tale esteso dovere si è da tempo occupata la *Consulta con sentenza 25 marzo-8 aprile 1997 n. 87* (su «Guida al Diritto» n. 16/1997, pag. 29) confermando che il segreto professionale è, e rimane, principio fondamentale di ogni attività forense, anche quando essa si espliciti non direttamente nel processo, ma soltanto nell'ambito della collaborazione con l'avvocato, soggetto garantito esplicitamente dalla tutela del segreto. E si tratta in primo luogo di un dovere, disciplinato *dall'articolo 6 della Riforma forense*, la cui violazione viene sanzionata anche penalmente *dall'articolo 622 del Cp. (Rivelazione di segreto professionale)* che punisce con *la reclusione fino a un anno, o con la multa da euro 30 a euro 516*, chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, se dal fatto può derivare nocumento.

Non si tratta peraltro soltanto di un dovere, esso costituisce pure una garanzia per chi esercita la professione forense, naturalmente posta a tutela dell'assistito e del diritto di difesa di cui *all'articolo 24 Costituzione: già l'articolo 13 della previgente legge forense (Rdl 27 novembre 1933 n.1578, convertito in legge 22 gennaio 1934 n. 36)* ha disposto che gli avvocati e i procuratori non possano essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò che a loro sia stato confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ufficio, salvo quanto è disposto *nell'articolo 351 del Cpp, comma secondo*. Adesso il richiamo va letto *all'articolo 200 del Cpp*, a norma del quale non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, fra gli altri (*lettera b*) gli avvocati; e la medesima facoltà di astensione viene prevista nell'ambito del processo civile *dall'articolo 249 del Cpc* che richiama appunto in argomento le norme processualpenalistiche. *Il comma 2 di detto articolo 200 del Cpp* prevede tuttavia che il giudice, qualora abbia motivo di dubitare che la dichiarazione resa per esimersi dal deporre sia infondata, provveda agli accertamenti necessari e, se risulta infondata, ordini che il testimone deponga.

E adesso a norma del *comma 3 dell'articolo 6 della Riforma forense* l'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.

Colloqui riservati con i colleghi. Rimandando a quanto svolto sul tema su «Guida al Diritto» n. 6/2013, pag. 82, quindi è da concludere che l'avvocato, ogni qualvolta possa astenersi, sia tenuto a farlo sotto il profilo deontologico. E anche (*canone n. 2*) sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul

contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi, e ciò in relazione ai relativi obblighi di cui si è detto nel commento *all'articolo 48*.

Avvocato testimone o informato dei fatti. Ma è importante esaminare quel che c'è di nuovo *nell'articolo 51 in esame* sul profilo del comportamento professionale dell'avvocato che intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti: in tal caso, indica il *canone n. 3*, non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo. Insomma, non si può giocare su due tavoli, i ruoli son fondamentalmente diversi e distanti, e va osservato che la questione era stata già studiata sotto il profilo processualistico: la *Cassazione (sezione III civile, 4 aprile 2001 n. 4984)* ha escluso l'incapacità a testimoniare per l'avvocato con riguardo al giudizio instaurato dal proprio cliente nei confronti della controparte per ottenerne la condanna al pagamento di spese e competenze dovute all'avvocato stesso per attività professionale extraprocessuale, in quanto quest'ultimo non risulta portatore di un interesse *ex articolo 246 del Cpc* che ne legittimi l'intervento (sia pur soltanto *ad adiuvandum*) nel processo.

Il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio del testimone trova la sua naturale collocazione tra le regole deontologiche, alle quali, per la loro stessa struttura e funzione, spetta di individuare in quali casi *il munus* difensivo non possa conciliarsi con l'ufficio di testimone: ciò confermava in anticipo la *sentenza della Cassazione, sezione III civile, 8 luglio 2010 n. 16151* (su "Guida al Diritto" n. 38/2010, pag. 50); essa ha affermato inoltre non sussistere un'incompatibilità tra l'esercizio delle funzioni di difensore e quelle di teste nell'ambito del medesimo giudizio, se non nei termini della contestualità, per cui contemporaneamente il difensore non può anche essere testimone. Non vi è invece, ad avviso di detta sentenza, una base normativa per sostenere che un difensore, che abbia reso testimonianza in un processo, in una fase in cui non svolgeva il suo ruolo di difensore costituito, non possa assumere la veste di difensore successivamente alla testimonianza resa, ovvero l'esatto contrario, e cioè che un difensore, cessata tale qualità, non possa assumere la qualità di testimone nello stesso processo.

Titolo IV Doveri dell'avvocato nel processo

Articolo 52

- Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti

1. L'avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell'esercizio dell'attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi.
2. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Come noto, a norma del *comma 1 dell'articolo 598 del Cp*, non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'Autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo. Tuttavia, prosegue *il comma 2*, il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. È la stessa legge dunque a far riserva dei provvedimenti disciplinari, per cui da tempo è stato riconosciuto che costituisca illecito disciplinare l'uso nel processo di apprezzamenti sconvenienti, a maggior ragione ove sia intervenuta l'autorità giudiziaria a ordinarne la cancellazione.

Avvocati ed espressioni sconvenienti. Niente di nuovo dunque che in virtù del *canone n. 1 dell'articolo 52* l'avvocato debba evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell'esercizio dell'attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. E la "caciara" va sempre evitata: nemmeno nuovo appare il *canone n. 2*, nell'indicare che la ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare (in questo senso si era già pronunciato *il Cnf con decisione 10 gennaio 1975, in Rassegna Forense 1977, 249*).

La questione assume particolare rilevanza, e anche frequenza, allorché venga proposto un esposto al Consiglio dell'Ordine (d'ora in poi al Consiglio distrettuale) contro un avvocato per questioni disciplinari: ultimamente *la V sezione penale della Cassazione con sentenza 31 maggio 2013 n. 23766* (su «Guida al Diritto» n. 34-35/2013, pag. 69 ha ritenuto non applicabile l'esimente di cui al citato articolo 598 del Cp in relazione alle frasi offensive contenute nell'esposto per non potersi considerare l'esponente parte del procedimento disciplinare.

Titolo IV Doveri dell'avvocato nel processo

Articolo 53**- Rapporti con i magistrati**

1. I rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto.

2. L'avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario.
3. L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulle incompatibilità.
4. L'avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere favori e preferenze, né ostentare l'esistenza di tali rapporti.
5. L'avvocato componente del Consiglio dell'Ordine non deve accettare incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario, fatta eccezione per le nomine a difensore d'ufficio.
6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Il principio fondamentale nei rapporti fra avvocati e giudici è quello metaforicamente scolpito da Piero Calamandrei, dei vasi comunicanti, se il livello dell'uno strabocca si riversa nell'altro e così reciproco si fa il danno e il disdoro. *L'articolo 53*, nell'enunciare il principio in base al quale i rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto traduce armonicamente il concetto, sia per quanto riguarda la dignità, a evitare ogni forma di piaggeria, sia quanto al reciproco rispetto, *id est* alla consapevolezza dei distinti ruoli entro i quali si muovono le due funzioni. Ed è importante che il canone si riferisca non solo ai giudici, ma ai magistrati in generale, ricomprendovisi così i magistrati decidenti e inquirenti, i magistrati professionali e onorari, i giudici ordinari e i giudici popolari e speciali. E anzi è proprio con riguardo ai magistrati dell'accusa che sovente i rapporti degli avvocati non sono dei più idilliaci, stante la naturale posizione di conflittualità che caratterizza i due ruoli.

Contraddittorio con il giudice. Principio fondamentale di ogni processo è quello del contraddittorio, nel cui rispetto si riflette adesso il *canone n. 2*, in virtù del quale l'avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario. L'espresso riferimento al procedimento in corso esime *a contrario* dall'osservanza le situazioni nelle quali ci si muova istituzionalmente *inaudita altera parte* come allorché si richieda un decreto ingiuntivo, in particolare se provvisoriamente esecutivo, o un provvedimento d'urgenza. Neanche il divieto è ovviamente applicabile nei casi di *absentia patroni*, ove il difensore avversario, pur potendo (o a maggior ragione dovendo) partecipare alla discussione, non sia intervenuto.

E del resto il canone in esame trova esatta rispondenza sotto il piano processualistico per quanto su altro versante attiene al giudice: *l'articolo 97 delle disposizioni di attuazione del Cpc* dispone che il giudice non possa ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a sé, né possa ricevere memorie se non per mezzo della cancelleria.

Avvocato-magistrato onorario. Si è visto che dignità e rispetto debbano esser garantiti nei rapporti con i magistrati onorari, come pure gli altri canoni contenuti nell'*articolo 53*, e ciò è da tenere in particolare attenzione proprio perché si tratta nella quasi totalità dei casi di ex colleghi o colleghi esercenti in zone limitrofe, da cui potrebbe risultare più facile indulgere a sbrigative pratiche di comunanza o familiarità, in sé non censurabili, purché tuttavia non vengano ad alterare quel distacco e distinzione dei ruoli che sono la base dell'amministrazione della giustizia. *Il canone n.3* si rivolge d'altro canto all'avvocato, chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario, nel dover rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulle incompatibilità. Dunque l'avvocato-giudice di pace, Got, Vpo, giudice ausiliario, nell'espletamento delle sue funzioni giudiziarie potrà esser sottoposto al vaglio della disciplina forense ove non rispetti tutti gli obblighi inerenti alle funzioni stesse, cioè in una parola la corretta amministrazione della giustizia a lui demandata, includente l'osservanza dell'ordinamento giudiziario, degli ordini dei capi degli uffici e la deontologia giudiziaria, tale e quale come un giudice professionale. Inoltre deve rispettare le norme sulle incompatibilità, quali espressamente previste nelle varie normative. È evidente che esse dovrebbero essere ben vagliate dagli organi preposti all'atto dell'assunzione, ma non c'è da illudersi che attraverso qualche maglia si possa sfuggire, o meglio rientrare, come per l'esercizio professionale nel territorio ove si amministra la giustizia, la stretta parentela con un avvocato ecc. Da qui l'esigenza connessa, e comunque inerente allo *status* di magistrato, dell'astensione ogni qualvolta si possa profilare anche un lontano sospetto di carenza dell'assoluta imparzialità del giudice nelle questioni da decidere. E ciò è stato da tempo ribadito dalle *sezioni Unite, con sentenza 10 giugno 2003 n. 9216*.

Avvocato e rapporti di amicizia. *Il canone n. 4*, nell'indicare che l'avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere favori e preferenze, né ostentare l'esistenza di tali rapporti, in realtà si compone di due parti ben distinte; quanto alla seconda, circa il divieto dell'ostentazione dell'amicizia col magistrato, essa rientra più che altro nel buon gusto giacché, ove non si giunga a ipotesi estreme che rasantino il millantato credito, le relative violazioni sono in pratica difficilmente accertabili. Ben più saliente è l'ipotesi dell'approfittare di rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere favori e preferenze, e non tanto per ciò che attiene alla stretta attività contenziosa, nella quale evidentemente poco possono influire tali rapporti nella stretta valutazione di legalità, quanto piuttosto nell'assegnazione d'incarichi giudiziari, a volte estremamente lucrosi, e non soltanto nell'ambito fallimentare, anche in quello della volontaria giurisdizione.

Avvocato e incarichi giudiziari. Quanto appunto agli incarichi giudiziari, *il comma 10 dell'articolo 28 della Riforma forense* dispone che ai componenti del Consiglio circondariale in carica non possano essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario. A tale norma fa eco ora *il canone n. 6*, in virtù del quale l'avvocato componente del Consiglio dell'Ordine non deve accettare incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario, fatta eccezione per le nomine a difensore d'ufficio. Ciò preclude dall'assumere in particolare curatele fallimentari, difese di fallimenti, cariche di amministratore giudiziario, di tutela o curatela d'incapaci, di amministratore di sostegno, amministratore di eredità giacenti, professionista delegato a esecuzioni e divisioni immobiliari, nomine arbitrali su designazione del presidente del tribunale; sembra evidente che cariche arbitrali possano invece essere ricoperte su clausole compromissorie o comunque per via diversa da quella giudiziaria, e anzi è espressamente previsto dalla Riforma forense che il consiglio possa costituire camere arbitrali, di conciliazione e organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a un emanando regolamento.

Negoziazione assistita. Ma ora la questione specificamente si è posta per le nomine ad arbitro *ex DI 12 settembre 2014 n. 132: il testo aggiunto in sede di conversione del comma 2-bis dell'articolo 1 del DI* espressamente dispone che la funzione di consigliere dell'Ordine e l'incarico arbitrale introdotto con tale norma sono incompatibili e che tale incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato. Sulla base del *suindicato comma 10 dell'articolo 28 della Riforma forense* sarebbe in dubbio se l'incompatibilità dei consiglieri dell'ordine debba valere anche per le nomine a difesa d'ufficio a norma *dell'articolo 97 del Cpp*, ma - almeno sotto il profilo deontologico - tale incompatibilità viene esclusa ora dal comma 6.

Titolo IV Doveri dell'avvocato nel processo

Articolo 54

- Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, periti e consulenti tecnici

1. I divieti e doveri di cui all'art. 53, commi 1, 2 e 4, si applicano anche ai rapporti dell'avvocato con arbitri, conciliatori, mediatori, periti, consulenti tecnici d'ufficio e della controparte.
2. La violazione dei divieti e doveri di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Un raccordo piuttosto maldestro viene effettuato *dall'articolo 54 all'articolo 53* di cui *ante*, al fine di rapportare ed equiparare i rapporti con i magistrati ai rapporti con altre categorie di soggetti i quali, in considerazione della particolare funzione che ricoprono, si ritengono nella specie assimilabili alla tutela riservata ai magistrati. Essi vengono specificamente indicati negli arbitri, conciliatori, mediatori, periti, consulenti tecnici d'ufficio e della controparte. Quanto agli arbitri, si ricorderà che a norma del *comma 5 dell'articolo 2 della Riforma forense* sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa anche nelle procedure arbitrali rituali: comunque il suindicato principio andrà osservato anche nei confronti degli arbitri irrituali dai difensori nominati nel relativo procedimento. Il riferimento a conciliatori e mediatori sembra riferirsi, seppure in modo improprio, alla mediazione civile, anche se non obbligatoria. È noto che per quanto attiene alla mediazione civile obbligatoria adesso la presenza del difensore è stata resa pure obbligatoria *dall'articolo 84 del "decreto del fare" (DI 69/2013 convertito dalla legge*

98/2013), ma appare che la stessa condotta vada tenuta dall'avvocato che si muova anche in ogni altra forma di Adr prevista in via facoltativa dalla legge. Maggiori perplessità suscita il richiamo a periti, consulenti tecnici d'ufficio e della controparte. Anzitutto appare del tutto ultroneo il richiamo a periti e consulenti tecnici della controparte: stante la loro collocazione processuale e la nomina *iure privatorum*, a costoro potrebbe essere al più riservato il trattamento dovuto dall'avvocato nei confronti dei colleghi, ma giammai la parificazione virtuale ai magistrati. Quanto a periti e consulenti tecnici d'ufficio occorre porre attenzione alle normali prassi di svolgimento degli incarichi peritali, ai quali in generale presenziano soltanto i consulenti nominati dalle parti, tant'è che a essi dev'esser data comunicazione dell'inizio delle operazioni pur potendo a esse partecipare anche gli avvocati: conseguentemente l'avvocato potrà partecipare e anche discutere direttamente col Ctu pure senza la presenza del collega avversario, qualora quest'ultimo non sia presente alle date stabilite. Importante è poi, con riguardo a consulenti e periti d'ufficio, il richiamo anche *al comma 4 dell'articolo 53* precedente, cioè che l'avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con i magistrati (leggi qui periti e consulenti) per ottenere o richiedere favori e preferenze, né ostentare l'esistenza di tali rapporti. È usuale che nelle cause civili il giudice chieda alle parti se convergere sul nominativo di un tecnico di comune fiducia da nominare e che poi venga accolto il suggerimento di uno dei difensori. Ma quest'ultimo non dovrà farsi bello poi col consulente nominato dell'incarico che ha fatto ottenere per vedere di volgere a favore del proprio assistito la redigenda relazione tecnica.

Anche se normalmente le critiche alla Ctu vengono svolte dai consulenti di parte, evidentemente esse possono venir sollevate anche dall'avvocato, purché nella misura corretta, così è stata ritenuta sussistere diffamazione (*Cassazione, sezione III, sentenza 21 maggio 2013 n. 12402*) per l'avvocato che nella memoria difensiva abbia qualificata come "falsa" la Ctu presentata da un professionista nel corso del procedimento giurisdizionale, con altri apprezzamenti disdicevoli.

Titolo IV Doveri dell'avvocato nel processo

Articolo 55

- Rapporti con i testimoni e persone informate

1. L'avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
2. Il difensore, nell'ambito del procedimento penale, ha facoltà di procedere ad investigazioni difensive nei modi e termini previsti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni che seguono e di quelle emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

3. Il difensore deve mantenere il segreto sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell'interesse della parte assistita.
4. Nel caso in cui il difensore si avvalga di sostituti, collaboratori, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico, anche nella ipotesi di segretezza degli atti, imponendo il vincolo del segreto e l'obbligo di comunicare esclusivamente a lui i risultati dell'attività.
5. Il difensore deve conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo necessario o utile all'esercizio della difesa.
6. Gli avvisi, che il difensore e gli altri soggetti eventualmente da lui delegati sono tenuti a dare per legge alle persone interpellate ai fini delle investigazioni, devono essere documentati per iscritto.
7. Il difensore e gli altri soggetti da lui eventualmente delegati non devono corrispondere alle persone, interpellate ai fini delle investigazioni, compensi o indennità sotto qualsiasi forma, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle sole spese documentate.
8. Per conferire con la persona offesa dal reato, assumere informazioni dalla stessa o richiedere dichiarazioni scritte, il difensore deve procedere con invito scritto, previo avviso all'eventuale difensore della stessa persona offesa, se conosciuto; in ogni caso nell'invito è indicata l'opportunità che la persona provveda a consultare un difensore perché intervenga all'atto.
9. Il difensore deve informare i prossimi congiunti della persona imputata o sottoposta ad indagini della facoltà di astenersi dal rispondere, specificando che, qualora non intendano avvalersene, sono obbligati a riferire la verità.
10. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte; quando è disposta la riproduzione, anche fonografica, le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.
11. Il difensore non deve consegnare copia o estratto del verbale alla persona che ha reso informazioni, né al suo difensore.
12. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 9, 10 e 11 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Uno degli aspetti che più ha subito mutamenti, sul piano normativo e conseguentemente anche deontologico, è appunto l'approccio con i testi da parte dell'avvocato. Secondo *l'articolo 15 del codice deontologico* a cura di Remo Danovi l'avvocato avrebbe dovuto evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento, e varie decisioni del Cnf si espressero in questo senso (17 febbraio 1973 n. 364, in "Rassegna Forense", 1975, 247; 21 luglio 1977, *ibidem*, 1980, 31). Ma poi intervenne il sistema accusatorio con l'avvento del Cpp Vassalli, e il vento cambiò, non soltanto in ambito penale, ma nell'intero approccio sul tema.

È evidente infatti che l'avvocato può sentire l'esigenza di ascoltare i testi prima di dedurre la testimonianza, onde evitare che poi la prova gli scoppi in mano, e talora anche prima d'iniziare una causa o di resistervi, per chiarire su cosa basare la propria linea e decidere sul da farsi.

Rapporti con testimoni o persone informate dei fatti: principi generali. Così il *canone n. 1 dell'articolo 55* recita ora nell'assai più limitato senso che l'avvocato non debba intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. Tale canone, applicabile a tutti i contatti con i testimoni, sia in sede civile che penale, non li previene dunque in via generale, ma ritiene vengano evitati soltanto, com'è ovvio, comportamenti gravemente scorretti, disponendo per tali ipotesi la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Divieto di erogare compensi. Sembra pure applicabile a ogni tipo di testimonianza, sia nel civile che nel penale, il successivo *canone n. 7*, in virtù del quale il difensore e gli altri soggetti da lui eventualmente delegati non devono corrispondere alle persone, interpellate ai fini delle investigazioni, compensi o indennità sotto qualsiasi forma, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle sole spese documentate: come noto, qualche difficoltà sorge nel caso che il teste sia venuto in auto, nel qual caso è d'uso rifarsi a una valutazione presuntiva.

Investigazioni difensive. In ambito penale il giro di boa "liberalizzatore" ebbe a verificarsi con l'avvento *dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del nuovo Cpp*, e poi a seguito *della legge 7 dicembre 2000 n. 397* (su «Guida al Diritto» n. 1/2001, pag. 10) sicché venne addirittura ritenuto rientrare fra i doveri deontologici (*commi 1 e 2 del testo integrato dell'articolo 52 del previgente codice deontologico*) per il difensore di valutare la necessità o l'opportunità di svolgere investigazioni difensive in relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito; quel che prima era vietato diveniva dunque così un obbligo.

Adesso il *canone n. 2 dell'articolo 56* indica che il difensore, nell'ambito del procedimento penale, abbia facoltà di procedere a investigazioni difensive nei modi e termini previsti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni che seguono e di quelle emanate dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (si veda *l'articolo 8, comma 2, lettera c) del Dlgs 28 dicembre 2011 n. 467* su «Guida al Diritto» n. 5/2002, pag. 14, e inoltre il «codice del garante per la protezione dei dati personali» del 6 novembre 2008, per svolgere investigazioni difensive e far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria).

Il *canone n. 3* si ricollega al generale obbligo del riserbo del difensore di cui si è detto in particolare nel commento *all'articolo 28*, nell'indicare che il difensore debba mantenere il segreto sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell'interesse della parte assistita. Il successivo *canone n. 4* vien posto a salvaguardia ancora del segreto, per il caso in cui il difensore si avvalga di sostituti, collaboratori, investigatori privati

autorizzati e consulenti tecnici, ai quali può fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico, anche nella ipotesi di segretezza degli atti: comunque il difensore deve imporre a costoro il vincolo del segreto e l'obbligo di comunicare esclusivamente a lui i risultati dell'attività. Si ricorderà in proposito che a norma del *comma 2 dell'articolo 6 della Riforma forense* i dipendenti e collaboratori anche occasionali dell'avvocato sono esonerati dall'obbligo di testimoniare (si veda «Guida al Diritto» n. 6/2013, pag. 87). Sempre nell'ambito della riservatezza, oltre che della diligenza, *il canone n. 5* indica che il difensore debba conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo necessario o utile all'esercizio della difesa. E per chiarezza e trasparenza in virtù del *canone n. 6* gli avvisi che il difensore e gli altri soggetti eventualmente da lui delegati sono tenuti a dare per legge alle persone interpellate ai fini delle investigazioni, devono essere documentati per iscritto.

Speciali cautele vanno poi osservate qualora s'intenda interrogare, assumere informazioni o richiedere chiarimenti alla persona offesa dal reato: in virtù del *canone n. 8* il difensore deve procedere con invito scritto, previo avviso all'eventuale difensore della stessa persona offesa, se conosciuto; in ogni caso nell'invito è indicata l'opportunità che la persona provveda a consultare un difensore perché intervenga all'atto.

Inoltre, in forza del *canone n. 9*, il difensore, al pari di un giudice, deve informare i prossimi congiunti della persona imputata o sottoposta a indagini, della facoltà di astenersi dal rispondere, specificando che, qualora non intendano avvalersene, sono obbligati a riferire la verità. Conformemente pure alla normativa processualpenalistica, giusta il *canone n. 10* il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte; quando è disposta la riproduzione, anche fonografica, le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva. Tenendo presente che si tratta d'indagine in ambito processuale, sebbene condotta dal difensore di una delle parti, in virtù del *canone n. 11* gli viene espressamente precluso di consegnare copia o estratto del verbale alla persona che ha reso informazioni, e al suo difensore, e viene applicata la sanzione disciplinare della censura per questa violazione, che a prima vista potrebbe apparire una disattenzione o un segno di cortesia.

Dichiarazioni rese dal difensore nel civile. In ambito civile era sembrato che la questione delle dichiarazioni rese da terzi al difensore venisse ad assumere una dimensione radicalmente innovativa anche per i riflessi deontologici a seguito *dell'articolo 15 del DI 12 settembre 2014 n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014 n. 162* che, con l'aggiunta *dell'articolo 257ter del Cpc*, un po' sul modello dell'*affidavit* di stampo anglosassone, dava libero ingresso a dichiarazioni scritte rese da terzi al difensore della parte che le avrebbe prodotte in giudizio, attestandone l'autenticità. Però l'intera disposizione che aveva introdotto detto *articolo 257ter del Cpc (l'articolo 15 del DI 132/2014)* è stata soppressa *in sede di conversione dalla legge 10 novembre 2014 n. 162*, e allora non rimane in argomento allo stato che il precedente *articolo 257bis del Cpc* in merito alla testimonianza scritta, subordinata all'accordo delle parti e anche vincolata ad apposite formalità (modello) da espletare a opera del difensore della parte richiedente la prova. Si ricorderà in particolare che a norma del *comma 7 di detto articolo 257bis del Cpc* quando la testimonianza ha a oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui sopra.

Titolo IV Doveri dell'avvocato nel processo

Articolo 56**- Ascolto del minore**

1. L'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.
2. L'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.
3. L'avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all'atto, fatto salvo l'obbligo della presenza dell'esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.
4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Si è visto, riguardo ai rapporti con la stampa, come in forza del *canone n. 2 dell'articolo 18* si tenga in ogni caso ad assicurare l'anonimato del minore, e ora *l'articolo 56* viene a porre altre specifiche cautele appunto per i rapporti con minori, in primo luogo (*canone n. 1*) col condizionare al consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale l'ascolto del minore di età, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi. Come si vede, il canone si è adeguato alla nuova concezione del rapporto genitori-figli e si terrà presente che adesso il previo ascolto dei minori da parte dell'avvocato può presentarsi opportuno in vista della necessaria audizione in sede giudiziaria dopo il compimento dei dodici anni a norma *degli articoli 53 e 96 del Dlgs 28 dicembre 2013 n. 154* (si veda «Guida al Diritto» n. 6/2014, pag. 65) . Tuttavia il canone eccettua appunto il caso, abbastanza ricorrente, che sussista conflitto di interessi con gli stessi, ossia tra gli esercenti la responsabilità genitoriale: canone quindi che per questa parte non si presenterebbe di facile applicazione nelle situazioni più frequenti, quali l'affido (esclusivo) nel divorzio, nelle quali vi è evidente conflitto tra i genitori, ed esso va visto in connessione col *canone n. 2*, in base al quale l'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.

Ascolto del minore e comunicazione ai genitori. *Il canone n. 3* riguarda esclusivamente il procedimento penale nel quale risulti indagato, imputato o persona offesa un minore: per conferire con lui, assumere da lui informazioni o richiedergli dichiarazioni scritte, l'avvocato deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all'atto, fatto salvo l'obbligo della presenza dell'esperto nei casi previsti dalla legge. Ciò anche allorché il minore sia persona offesa dal reato, nella quale ipotesi la presenza dell'esperto è sempre obbligatoria. Il che sembra un po' esagerato quando si tratti di minore vittima di reati comuni, come negli incidenti stradali. Tale canone appare applicabile anche nei non rari casi nei quali il minore sia persona offesa da reato commesso da uno o ambedue gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Titolo IV Doveri dell'avvocato nel processo

Articolo 57

- Rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione

1. L'avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa.
2. L'avvocato deve in ogni caso assicurare l'anonimato dei minori.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 e del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Già si è parlato nel commento *all'articolo 18* dei limiti che l'avvocato incontra in via generale nei rapporti con i media, *l'articolo 57* viene adesso a ribadire e specificare quei concetti, col vietare all'avvocato di fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa. Si tratta di salvaguardare alcuni dei perni essenziali della professione, quale il segreto, esteso stavolta non al

solo interesse dell'assistito, ma anche alle notizie coperte dal segreto di indagine. Pure s'intravede la barriera a una via neanche tanto strisciante di pubblicità, mediante il divieto di spendita del nominativo dei clienti, della sollecitazione d'interviste e della convocazione di conferenze stampa. Va da sé che in concreto non appare difficile superare tali divieti, per non esser facile dimostrare l'iniziativa dell'avvocato nell'evento, come spesso ci si accorge nel deliziarsi con i non infrequenti ineffabili talk-show televisivi in tema di fatti di cronaca particolarmente ghiotti e di giustizia in generale. E del resto la kermesse radiotelevisiva non dà alla testa soltanto agli avvocati.

Anonimato dei minori. Conformemente a quanto più volte osservato in tema di tutela dei minori, il *canone n. 2*, impone all'avvocato in ogni caso di assicurare l'anonimato dei minori, sanzionandone la violazione pure con la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Titolo IV Doveri dell'avvocato nel processo

Articolo 58

- Notifica in proprio

1. Il compimento di abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla legge in materia di notificazione costituisce illecito disciplinare.
2. Il comportamento di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Ripercorrere tutta la via che dall'avvento (*legge 7 giugno 1993 n. 183*) a oggi è stata percorsa in tema di notifica fai-da-te da parte dell'avvocato occuperebbe varie pagine, e quindi ci si limita a rimandare a quanto espresso a proposito del *Dm 3 aprile 2013 n. 48* su «Guida al Diritto» n. 23/2013, pag. 23. Si tratta di un tipo di notifica che, in particolare in ambito civile, è destinata a prendere campo pressoché esclusivo con l'introduzione della "Pec" cui in concreto nessun legale può sottrarsi, e con l'avvio del "processo telematico". Qui basti osservare che gli adempimenti compiuti in quest'ambito dall'avvocato esulerebbero dalla tipica funzione forense, rientrando nei compiti di attestazione e autenticazione del pubblico ufficiale, per cui *l'articolo 58*, nel ritenere che il compimento di abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla legge in materia di notificazione costituisca illecito disciplinare, prevede la grave sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. L'indicazione generica di abusi sembra comunque presupporre un'attività dolosa, e non soltanto volontaria, in relazione a quanto si è detto nel commento all'*articolo 4*.

Titolo IV Doveri dell'avvocato nel processo

Articolo 59**- Calendario del processo**

1. Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario del processo civile, ove determinato esclusivamente dal comportamento dilatorio dell'avvocato, costituisce illecito disciplinare.
2. La violazione del comma precedente comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Alla mancata osservanza di quanto disposto nel calendario del processo fissato dal giudice a norma *dell'articolo 81-bis delle disposizioni di attuazione del Cpc* possono conseguire, con l'avvento della Manovra ferragostana 2011 (*DI 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148*) sanzioni, oltre che per lo stesso giudice, per il difensore o per il consulente tecnico d'ufficio. Era evidente la finalità sollecitatoria della norma, alla quale adesso si adegua *l'articolo 59*, col ribadire che il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario del processo civile costituisce illecito disciplinare, purché però viene precisato, esso sia determinato esclusivamente dal comportamento dilatorio dell'avvocato.

Titolo IV Doveri dell'avvocato nel processo

Articolo 60**- Astensione dalle udienze**

1. L'avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle udienze e alle altre attività giudiziarie quando l'astensione sia proclamata dagli Organi forensi, ma deve attenersi alle disposizioni del codice di autoregolamentazione e alle norme vigenti.
2. L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare con congruo anticipo gli altri difensori costituiti.
3. L'avvocato non può aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze.
4. L'avvocato che aderisca all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività né può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Il tema dello sciopero degli avvocati è piuttosto spinoso sotto svariati profili, anzitutto sotto quello processuale e poi della responsabilità professionale e disciplinare; *l'articolo 60* si limita, su quest'ultimo fronte, a iniziare affermando il diritto dell'avvocato di astenersi dal partecipare alle udienze e alle altre attività giudiziarie quando l'astensione sia proclamata dagli organi forensi, ma col dovere di attenersi alle disposizioni del codice di autoregolamentazione e alle norme vigenti. In argomento il *Cnf ha diramato, con circolare del 12 luglio 2012 n. 25*, una nota della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con invito a prenderne debito atto ai fini del più corretto rispetto della normativa in materia di «sciopero nei servizi pubblici essenziali» nell'ambito delle astensioni dalle udienze. Ma sul piano processuale, e in conseguenza anche su quello della responsabilità professionale, i rischi non sono da sottovalutare. Ultimamente è stato chiarito *dalla sesta sezione penale della Cassazione con la sentenza 1826/2014* che l'astensione del difensore dalle udienze, regolarmente comunicata alla cancelleria, impone al giudice di rinviare la causa anche nell'ipotesi in cui il procedimento non preveda la presenza obbligatoria del difensore. Ma la questione non si esaurisce così, anche tenendo conto di quanto indicato dalla sentenza *Cassazione, sezione III civile, 24 novembre 2005 n. 24816* (su «Guida al Diritto» n. 1/2006, pag. 79) secondo la quale l'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria deliberata dal Cnf consente ai professionisti di astenersi dalla partecipazione alle attività di udienza penale, ma - ferma restando la previsione di svolgimento obbligatoria dell'attività di patrocinio in ipotesi puntualmente descritte - non legittima anche l'astensione al deposito degli atti processuali, da cui l'inammissibilità di rimessione in termini nel caso di omessa riassunzione entro i termini di legge.

Mancata adesione all'astensione dalle udienze . *Il canone n. 2 dell'articolo 60* si preoccupa anzitutto che dall'adesione allo sciopero non derivino conseguenze dannose e neppure semplici fastidi per il collega avversario, disponendo che l'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare con congruo anticipo gli

altri difensori costituiti. E ciò rientra in quel minimo di civiltà e cortesia che dovrebbe caratterizzare i rapporti di colleganza.

Astensione e comportamenti incoerenti. I successivi *canoni nn. 3 e 4* mirano invece a evitare un uso distorto della legittima forma di protesta, inibendo (*canone n. 3*) all'avvocato di aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze e precludendo (*canone n. 4*) all'avvocato che aderisca all'astensione di dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività e di aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali. E queste due forme di strumentalizzazione dell'agitazione vengono sanzionate più gravemente, con la censura, il che potrebbe anche dar luogo a scivoloni per chi, avuta comunicazione dell'adesione dal collega avversario (*canone n. 2*) dichiara anche lui in quell'udienza di astenersi soltanto per spirito di colleganza, ma poi non si conformi alla stessa direttiva in altri processi.

Titolo IV Doveri dell'avvocato nel processo

Articolo 62

- Mediazione

1. L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice.
2. L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.
3. Non deve assumere la funzione di mediatore l'avvocato:
 - a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
 - b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricasazione degli arbitri previste dal codice di rito.
4. L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
 - a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
 - b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

5. L'avvocato non deve consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione.

6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura; la violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

La mediazione civile obbligatoria viene ad assumere vitale importanza per la classe forense a seguito della resurrezione dell'istituto a opera dell'articolo 84 del "decreto del fare" (DI 69/2013, convertito dalla legge 98/2013) sia per la necessaria presenza dei legali nella procedura, sia per l'ammissione *ope legis* degli avvocati nel ruolo di mediatore, seppure imponendo loro di acquisire e mantenere un'adeguata formazione in materia di mediazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati.

L'articolo 62, nell'assoggettare a una disciplina coniugata il ruolo dell'avvocato che svolga la funzione di mediatore, non si riferisce esclusivamente alla mediazione civile, sicché è da ritenere che quanto indicato nel detto articolo riguardi comunque tutti i casi nei quali l'avvocato svolga la procedura conciliativa, anche sulla base di altre pratiche di Adr. L'avvocato-mediatore deve quindi rispettare (*canone n. 1*) gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del codice deontologico. Conseguentemente sarà quest'ultimo comunque a prevalere.

Mediazione e competenze. Il *canone n. 2* stabilisce che l'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza, e a tal proposito è opportuno ricordare che, in esecuzione delle *Circolari ministeriali Giustizia del 27 novembre 2013 e del 9 dicembre 2013 il Cnf con circolare 5 marzo 2014* (su «Guida al Diritto» n. 13/2014, pag. 16) ha deliberato le regole per la formazione dell'avvocato che intenda esercitare il ruolo di mediatore di controversie civili e commerciali in base al *Dlgs 28/2010*, prevedendo un sistema formativo con un percorso accelerato.

Organismo e sede: i divieti. A evitare ogni commistione di ruoli il *canone n. 5* preclude all'avvocato di consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che viceversa quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione.

Mediatore e incompatibilità. Si osserverà che la funzione di mediatore viene assimilata, seppure in maniera più attenuata, a quella dell'arbitro di cui si è detto nel precedente commento all'articolo 61, e ciò viene evidenziato dal *canone n. 3* quanto alle incompatibilità ad assumere l'incarico in relazione a precedenti rapporti con le parti o loro difensori e dal successivo *canone n. 5* che concerne i divieti ad assumere rapporti professionali dopo l'ultimazione della mediazione.

Titolo IV Doveri dell'avvocato nel processo

Articolo 61

- Arbitrato

1. L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
2. L'avvocato non deve assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.
3. L'avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

In ogni caso l'avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.
4. L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
5. L'avvocato nella veste di arbitro:
 - a) deve mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
 - b) non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
 - c) non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.
6. L'avvocato che ha svolto l'incarico di arbitro non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
 - a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
 - b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
7. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

8. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

L'assunzione della carica arbitrale da parte di un avvocato importa particolari precauzioni in primo luogo sul piano deontologico, giacché alla naturale parzialità dell'attività del difensore si contrappone la necessaria imparzialità del giudice, nel caso di arbitrato ancor più libera nel decidere rispetto a quanto è normale per un giudice ordinario.

Arbitrato e incompatibilità. Ed è proprio per ciò che il *canone n. 2 dell'articolo 61* esordisce coll'indicare che l'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro - rituale o anche irrituale, il canone non distingue - deve improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza. Si tratta evidentemente di una regola fondamentale, ma ancor prima si pongono problemi d'incompatibilità indicati un po' confusamente dai canoni successivi. Anzitutto l'avvocato, in virtù del *canone n. 2*, non deve assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito. Dunque i casi di possibile ricusazione elencati *all'articolo 815 del Cpc* divengono, sotto il profilo deontologico, un obbligo per l'arbitro. Né l'avvocato deve accettare la nomina ad arbitro *ex comma 3* se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, e ciò è evidente, trattandosi delle incompatibilità già viste a proposito dei difensori avversari esercenti nella stessa società professionale o nella stessa associazione professionale. Più discutibile appare il divieto quanto ai difensori che esercitino negli stessi locali: come si è visto nel commento *all'articolo 24*, la medesima preclusione era stata prevista, con riferimento agli avvocati di parte avversa, nel progetto iniziale, ma in sede di redazione del testo finale era stato opportunamente precisato che, in tale condizione di esercizio negli stessi locali, la limitazione andasse applicata solo per gli avvocati che collaborassero professionalmente in maniera non occasionale. Precisazione questa che però non si rinviene qui ora quanto agli incarichi arbitrali, e neppure quanto ai successivi incarichi professionali di cui *infra (canone n. 7)* e si tratta di un'evidente dimenticanza, ma per ora la regola deontologica va letta così com'è.

In ogni caso (*prosegue il canone n. 3*) l'avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico. Sembra potersi ricordare in proposito il dovere, anche deontologico, di segnalare le incompatibilità e conseguentemente declinare l'incarico nelle ipotesi previste dalla legge, una delle quali la più inaspettata è il divieto per giudici e magistrati tributari (cariche frequentemente coperte pure da avvocati) di essere arbitri *ex articolo 18 della legge anticorruzione (legge 190/2012)*, che prevede addirittura, in caso d'inosservanza, la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti.

Viene a collocarsi nel generico dovere di probità e correttezza richiamato dal *canone n. 1* che l'avvocato designato arbitro debba comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e debba rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Ma qui sta il punto più delicato, che peraltro segna la debolezza del giudizio arbitrale: normalmente gli arbitri sono tre, due dei quali nominati da ciascuna delle parti e il terzo d'accordo, ovvero su nomina presidenziale. E allora è inutile nascondersi dietro un dito, si sa che ciascuno degli arbitri quasi inevitabilmente pende dalla parte che l'ha nominato: in proposito il codice deontologico degli arbitri Usa (su «Guida al Diritto», Dossier n. 6/1995, pag. 21) pragmaticamente si riferisce, con un apparente nonsenso, al comportamento dei *non neutral arbitrators* per i quali non varrebbero molte delle regole preposte appunto all'imparzialità del giudizio, essendo loro consentito, di essere favorevolmente predisposti verso la parte che li ha nominati, al punto di "*to be predisposed toward deciding in favour*" di costei; stabilendo che per il resto essi debbano tuttavia osservare le norme di diligenza e soprattutto di buona fede e correttezza nella gestione del processo. Ma è evidentemente questo uno dei punti più discutibili dell'intero articolato, anche perché *l'articolo 61*, salvo generici riferimenti alla correttezza, e ad evitare collusioni, si limita ad ammonire l'avvocato-arbitro che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza .

Segreto e riservatezza. Segreto e riservatezza devono essere osservati ex *canone n. 5* dall'avvocato nella veste di arbitro sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale, col divieto di fornire notizie su questioni attinenti al procedimento e di rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.

Divieto di intrattenere rapporti professionali. Inoltre all'avvocato che ha svolto l'incarico di arbitro viene precluso dal *canone n. 6* d'intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento e se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso. Tale divieto si estende, in virtù del *canone n. 7* , ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali; si rimanda, circa le perplessità insorte su quest'ultimo punto, a quanto dianzi indicato a proposito dell'incompatibilità con i difensori esercenti negli stessi locali.

Cause pendenti e arbitrato. La questione assume adesso vitale importanza con la "degiurisdizionalizzazione" disposta dal *DI 12 settembre 2014 n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014 n. 162* e il suo auspicato ma improbabile travaso ex *articolo 1* del contenzioso pendente all'arbitrato gestito dagli avvocati dell'Ordine circondariale, che se ne siano resi disponibili e non abbiano subito condanne definitive alla sospensione dall'Albo negli ultimi cinque *anni (articolo 1 del DI 132/2014, comma 5)* . È curioso che laddove l'incompatibilità distrettuale costituisce elemento essenziale per gli avvocati i quali esplicano funzioni di magistrato onorario (Got, Vpo e giudice di pace), gli arbitri in *cotal guisa* chiamati a succedere alla magistratura debbano *ope legis* far proprio parte dell'Ordine circondariale, con tutti i pericoli di contiguità che in particolare nei piccoli centri ne possono discendere, tenendo anche presente che in base all'emanando decreto attuativo ex *comma 5-bis dell'articolo 1 del DI 132/2014* potranno pure prevedersi sistemi di designazione automatica. Ovviamente per quanto concerne l'aspetto deontologico andranno osservati ancor più scrupolosamente i canoni contenuti *nell'articolo 61* in esame, salvo specifiche modifiche a carattere deontologico che dovessero pervenire a seguito dello *ius superveniens*.

Articolo 63**- Rapporti con i terzi**

1. L'avvocato, anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi.
2. L'avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell'esercizio della professione.
3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

La professione legale si pone in una posizione di "contatto sociale" col pubblico, da cui deriva un dovere generale di correttezza, e non solo evidentemente nello stretto rapporto professionale con il cliente, magistrati e colleghi avversari, ma anche rispetto ai terzi. Da qui lo specifico *articolo 63*, di portata generale, che comprende - con una sanzione la più lieve, l'avvertimento, le ipotesi non espressamente previste e sanzionate assai più pesantemente da altri canoni deontologici, quali in particolare quella d'inadempimento delle obbligazioni di cui al successivo *articolo 64*.

Rapporti interpersonali con i terzi. *Il canone n. 1*, nell'indicare che l'avvocato, anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero, debba comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi, viene a stigmatizzare a maggior ragione in particolare ogni attività scorretta nell'esercizio della professione. E ciò può presentarsi anche in ambito processuale, ogni qualvolta una causa giunga a dar luogo a un'opposizione da parte di terzi, ma anche in maniera meno esplicita, come allorché si riveli in causa un fatto segreto o comunque riservato di un terzo. Ma soprattutto l'ipotesi può verificarsi, sempre nell'ambito professionale, nell'attività stragiudiziale, nel corso di approcci e negoziazioni, in particolare quando si assistano clienti privi di scrupoli. Questo generico obbligo di correttezza appare comunque tenue, giacché la violazione si verifica solo per comportamenti tali da compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi, ed è singolare che il canone si ponga nella medesima misura indistintamente nell'ambito dello svolgimento della professione come nei rapporti della vita privata. È evidente comunque che l'interpretazione va fatta *cum grano salis*, proprio in considerazione della diversa e minore valenza che avrebbe, al fine di non compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi, ad esempio un diverbio con i vicini di casa rispetto alla scorrettezza in una trattativa stragiudiziale.

Rapporti con i dipendenti. *Il canone n. 2* valorizza comunque l'aspetto dello svolgimento della professione coll'indicare che comportamento corretto e rispettoso debba esser tenuto nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali l'avvocato venga in contatto nell'esercizio della professione. Si è già visto, quanto ai dipendenti, che specifiche norme deontologiche se ne occupano appositamente, in particolare in relazione alla retribuzione, alla formazione, agli obblighi contributivi e assicurativi. Personale giudiziario comprende addetti alle cancellerie, ufficiali giudiziari, Unep, polizia giudiziaria, agenti di custodia ecc. Persone con le quali l'avvocato venga in contatto nell'esercizio della professione possono ipotizzarsi addetti agli uffici vendite giudiziarie, custodi e amministratori giudiziari, segretari/e di colleghi (ad esempio quando siamo in coda per le copie) uscieri delle sedi giudiziarie ecc.

Titolo V Rapporti con terzi e controparti

Articolo 64

- Obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi

1. L'avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
2. L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi.
3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Nell'ambito del generale dovere di adempimento alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi imposto dal *canone n. 1 dell'articolo 64* si devono distinguere quelle assunte nell'esercizio della professione dalle altre, sorte nella vita privata dell'avvocato. Per le prime l'inadempimento viene comunque sanzionato in maniera grave dal *comma n. 3*, con la sospensione da due a sei mesi. La distinzione però non è facile nello specifico, sembra che possa parlarsi di questa prima ipotesi allorché l'avvocato non corrisponda, ad esempio, il dovuto stipendio a segretario/a, ma per il compenso al collega corrispondente si è visto che già *l'articolo 43* prevede espressamente tale ipotesi d'inadempimento.

E per l'affitto dello studio, e in particolare della stanza e delle utenze dello studio ai colleghi? Va da sé che non rientrerebbero in questa previsione i debiti per computer, dischetti ecc. seppur contratti per l'esercizio professionale. In generale comunque il *canone n. 2* sanziona come sopra anche l'inadempimento a obbligazioni estranee all'esercizio della professione quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi.

In questo piano si pongono così i comportamenti gravemente scorretti tenuti anche nella vita privata dal professionista, quali l'emissione di assegni a vuoto, l'assoggettamento a pignoramenti, sfratti, manovre elusive dei propri debiti e in generale i grossi crac finanziari. Come si è già visto, anche gli obblighi tributari vanno adempiuti, ma qui il metro è diverso, pure per inadempimenti che comportino ad esempio il fermo amministrativo: il rischio di compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi.

Titolo V Rapporti con terzi e controparti

Articolo 65

- Minaccia di azioni alla controparte

1. L'avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma non deve minacciare azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie.
2. L'avvocato che, prima di assumere iniziative, ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia.
3. L'avvocato può addebitare alla controparte competenze e spese per l'attività prestata in sede stragiudiziale, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio cliente.
4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Viene infelicitamente usato nella rubrica *dell'articolo 65* il termine "minaccia" nel contenere i limiti del preannuncio di azioni da parte dell'avvocato, in ambito giudiziario di particolare gravità (istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative): essa si consente, purché non integri iniziative sproporzionate o vessatorie. Ciò pare alludere a iniziative in sé valide, seppur sproporzionate, ma deve a maggior ragione escludersi la minaccia di ogni iniziativa addirittura infondata, magari perché mossa su una base giuridica inconsistente a scopo appunto intimidatorio e minatorio e come tale costituente reato *ex articolo 612 del Cp o*, peggio ancora tentativo di estorsione.

Colloquio in studio e comunicazioni. In base *al canone n. 2* l'avvocato che, prima di assumere iniziative, ritenga di invitare la controparte a un colloquio nel proprio studio, deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia. Già si è visto nel commento *all'articolo 41* come sia sanzionabile il comportamento dell'avvocato che consegua una conciliazione diretta con la controparte senza la partecipazione dell'avvocato di cui non ignori il rapporto professionale con la controparte stessa. Questa è evidentemente un'ipotesi diversa, che mira comunque anche a salvaguardare l'avvocato, nel caso di conseguito accordo e di successiva impugnazione per aver trattato con persona *qui causam suam per simplicitatem agere nescit*.

Negoziazione assistita. La questione assume adesso particolarissima importanza con l'introduzione della negoziazione assistita *dall'articolo 2 DI 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, il cui comma 7* precisa il dovere deontologico degli avvocati d'informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, disponendo il *comma 2 del successivo articolo 3 del DI 132/2014* che, quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo *di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)* (da uno a tre mesi, su accordo prorogabile di trenta giorni). L'intera disciplina anche per questa parte appare monca, comunque in attesa d'indicazioni sul piano deontologico a opera del Cnf appare consigliabile che nell'invito venga formulata a controparte anche l'esigenza di farsi assistere da un difensore, tenendo conto pure dei dubbi sull'accordo senza la presenza di tutti i difensori espressi nel commento *all'articolo 41*.

Spese stragiudiziali. *Il canone n. 3* consente all'avvocato di addebitare alla controparte competenze e spese per l'attività prestata in sede stragiudiziale, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio cliente: la questione non è chiara, neanche sotto il profilo del diritto sostanziale, in primo luogo sembra riferirsi alle spese per l'intimazione e l'abboccamento. Effettivamente, ove trattasi di intimazione a parte inadempiente, le spese, che comunque dovranno esser pagate dal cliente all'avvocato, dovrebbero venir rifuse da controparte a titolo risarcitorio. Più discutibile quando si tratta di pagare le spese per la trattativa stragiudiziale o, come dice il canone, per l'attività stragiudiziale. Può accadere che le parti, al fine di evitare una lite o di porvi fine, addossino consensualmente a una di esse tutte le spese dell'avvocato, ed è questo il caso tipico della trattativa con le imprese assicuratrici le quali, pagando il danno in via stragiudiziale, usualmente accordano una percentuale per compenso all'avvocato del danneggiato. Comunque sembra che in particolare in tale ipotesi questo canone vada coordinato col *canone n. 1 del successivo articolo 67*, in virtù del quale l'avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione e vi sia l'accordo del proprio cliente, nonché in ogni altro caso previsto dalla legge.

Titolo V Rapporti con terzi e controparti

Articolo 66**- Pluralità di azioni nei confronti della controparte**

1. L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Come si è visto nel commento *all'articolo 23*, in base al *canone n 4*. è sanzionato, allora come adesso, con la censura l'avvocato che consigli azioni inutilmente gravose, e ciò sembrava riferirsi a un aggravio sia per la parte assistita, sia per la controparte. Adesso *l'articolo 66* viene sostanzialmente a collimare, guardando alla controparte debitrice, vietando di aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda a effettive ragioni di tutela della parte assistita. Già si son fatti colà esempi, quali l'azione monitoria in forza di titolo esecutivo, cui può aggiungersi il frazionamento del credito mediante più ricorsi per ingiunzione, ovvero l'inutile moltiplicarsi di azioni esecutive.

Titolo V Rapporti con terzi e controparti

Articolo 67**- Richiesta di compenso professionale alla controparte**

1. L'avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione e vi sia l'accordo del proprio cliente, nonché in ogni altro caso previsto dalla legge.
2. L'avvocato, nel caso di inadempimento del cliente, può chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale a seguito di accordi, presi in qualsiasi forma, con i quali viene definito un procedimento giudiziale o arbitrale.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Si è già visto nel commento *all'articolo 65*, a proposito dei compensi da addebitare alla controparte, come la questione vada coordinata con il principio generale adesso espresso dal *canone n. 1 dell'articolo 67*, in base al quale l'avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione e vi sia l'accordo del proprio cliente, nonché in ogni altro caso previsto dalla legge. A quest'ultimo proposito occorre ricordare poi che il *comma 8 dell'articolo 13 della Riforma forense* ha ripreso il disposto già recato *dall'articolo 68 della previgente legge professionale (Rdl 27 novembre 1933 n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934 n. 36)* a norma del quale, quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.

Inadempimento del cliente. *Il comma 2* espressamente poi consente che l'avvocato, nel caso di inadempimento del cliente, possa chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale a seguito di accordi, presi in qualsiasi forma, con i quali venga definito un procedimento giudiziale o arbitrale. Come si vede, si tratta d'ipotesi distinta e specifica rispetto a quella vista all'inizio, e alla definizione del danno con le compagnie assicuratrici cui si è accennato nel commento *all'articolo 65*, ponendosi in questo specifico particolarissimo caso quale presupposto, oltre gli accordi *inter partes* di definizione di un giudizio, anche il mancato pagamento del cliente.

Titolo V Rapporti con terzi e controparti

Articolo 68

- Assunzione di incarichi contro una parte già assistita

1. L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.
2. L'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.
3. In ogni caso, è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.
4. L'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi.
5. L'avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa.
6. La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Assumere incarichi professionali contro una parte già assistita è ammesso *dall'articolo 68*, ma soltanto a determinate condizioni, anzitutto (*comma 1*) purché siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione del rapporto professionale; rimane poi ovviamente fermo (*comma 2*) che può assumersi un incarico professionale solo quando l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e (*comma 3*) in ogni caso è vietato utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito, per la violazione di quest'ultimo divieto, attinente alla salvaguardia del segreto professionale con particolare riguardo alla *fides*, la sanzione disciplinare è comprensibilmente assai dura, la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

Controversie familiari. Fin qui si va sul "*dèjà vu*", attenendo i divieti a concetti noti e ricavabili dai principi generali, ma il *canone n. 4* offre ulteriori spunti di recente riflessione. In base a esso l'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi. Fin qui la questione sarebbe abbastanza pacifica, inibendo ad esempio all'avvocato che ha curato la separazione personale consensuale per entrambi i coniugi di richiedere poi il divorzio con addebito a favore dell'uno contro l'altro: già la violazione si collocherebbe

nell'ambito di quanto previsto dal *canone n. 2* appena richiamato. Piuttosto in relazione dell'assistenza nell'ambito familiare, o meglio coniugale, suscita una problematica l'avvento dei recenti parametri per i compensi dei servizi legali, il cui *comma 3 dell'articolo 4 del regolamento* (si veda Inserto n. 9 allegato al n. 34-35 di «Guida al Diritto» 2014) stabilisce che quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto. La norma è contenuta nel testo definitivo del *Dm 10 marzo 2014 n. 55* nonostante le perplessità espresse in argomento dal Senato (lettera *g*) del parere 27 febbraio 2014 su «Guida al Diritto» n. 12/2014, pag. 31) con l'invito a valutare l'opportunità di espungere l'esplicito riferimento alla facoltà che i coniugi siano assistiti da un solo avvocato, poiché l'ipotesi, nei divorzi a istanza congiunta, potrebbe essere ritenuta una menomazione del diritto di difesa e del pieno sviluppo del contraddittorio tra le parti. Si tratta peraltro d'ipotesi frequentemente ricorrenti nella prassi, *l'articolo 68* in esame non offre che spunti collaterali, e allora occorre rifarsi a quanto indicato in generale nel commento *all'articolo 24* e alla proiezione anche all'eventuale e potenziale conflitto d'interessi (contenuta nel nuovo testo) da cui va messo in conto e valutato pure il solo rischio di conflitto.

Negoziazione assistita e separazione e divorzio. E sembra che il legislatore si sia reso più attento a quest'esigenza di seppur virtuale contraddittorio, laddove ha consentito la negoziazione assistita anche nell'ambito di separazione consensuale e divorzio concordato, purché (testo emendato *del comma 1 dell'articolo 6 del DI 12 settembre 2014 n. 132*) essa sia «assistita da almeno un avvocato per parte», mentre quest'esigenza dell'assistenza di tutti i difensori risulta dubbia negli altri casi di negoziazione, come si è visto nel commento *all'articolo 41*.

Separazione davanti all'Ufficiale di stato civile. Invece separazione e divorzio dinanzi all'ufficiale di stato civile possono venir conseguiti anche personalmente dai coniugi con la presenza facoltativa di un avvocato, a norma del testo emendato dei *commi 1 e 3 dell'articolo 12 DI 132/2014*.

Minori e assistenza. In base al *canone n. 5* l'avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa. Il canone si colloca nell'ambito della speciale tutela dei minori di cui si è detto nel commento *all'articolo 56*, tuttavia dà adito a dubbi, anche in considerazione della gravità della sanzione, la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni, e del rischio delle frequenti ripicche in questo settore. Difatti è usuale che, anche in ipotesi meno gravi, quali le liti sul diritto al mantenimento, che l'avvocato si trovi a dover tutelare la posizione del minore insieme a quella di uno dei genitori, e la situazione si fa più delicata per altre ipotesi, quali maltrattamenti in famiglia, stalking o peggio.

Titolo VI Rapporti con le istituzioni forensi

Articolo 69

- Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi

1. L'avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, deve adempiere l'incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità.
2. L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad Organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
3. È vietata ogni forma di iniziativa o propaganda elettorale nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.
4. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni.
5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Rientra nel doveroso principio di correttezza nei confronti dei colleghi elettori oltre che del sistema rappresentativo che l'avvocato, chiamato a far parte delle istituzioni forensi, debba adempiere l'incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità: il *canone n. 1* non si riferisce soltanto agli eletti al consiglio dell'Ordine circondariale, ma anche a ogni altra istituzione forense, consiglio disciplinare, Cnf, Cassa forense, rimanendo invece al di fuori dalla previsione i chiamati a far parte di enti non istituzionali, quali le associazioni forensi, camere civili, penali ecc. Dunque gli eletti dovranno osservare correttamente e diligentemente la normativa sulla "governance" (di cui si è detto in particolare nell'Insero n. 2/2913 allegato al n. 7/2013 di «Guida al Diritto» pag. XXI) e va ricordato in proposito il commento al *canone n. 53* circa il divieto per i componenti del consiglio circondariale in carica di accettare incarichi giudiziari (in conformità col *comma 10 dell'articolo 28 della Riforma forense*) salvo le difese d'ufficio.

Elezioni e comportamento. Quanto al resto, l'articolo in esame esprime soprattutto regole di buon gusto attinenti all'atteggiarsi nell'approccio elettorale, valendo in via generale il *canone n. 4*, in base al quale nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni: ne consegue la premessa (*canone 3*) che vieta ogni forma di iniziativa o propaganda elettorale nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto, e ciò è conforme alle elezioni pubbliche. Ma così non si esclude che negli altri, locali e cortili attigui siano consuete le strette di mano da parte di colleghi seppur semisconosciuti che, presentatisi candidati, si ricordano di te calorosamente. Comunque ci son pur sempre dei limiti, dovrebbe in ogni caso valere il *canone n. 2*, secondo cui l'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, a elezioni a organi rappresentativi dell'avvocatura, deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda e iniziative non consone alla dignità delle funzioni: almeno il volantinaggio dovrebbe restar precluso.

Titolo VI Rapporti con le istituzioni forensi

Articolo 71**- Doveri di collaborazione**

1. L'avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l'attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi istituzionali.
2. Qualora le Istituzioni forensi richiedano all'avvocato chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a situazioni segnalate da terzi, tendenti ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse degli stessi, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
3. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, o della fase ad esso preliminare, la mancata sollecita risposta agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituiscono autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
4. La violazione dei doveri di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

In campo professionale, e in particolare in ambito forense non ci si può limitare a occuparsi del proprio orticello, così *l'articolo 71* richiama l'obbligo deontologico di collaborare con le Istituzioni forensi per l'attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità, riferendo a tal fine fatti a propria conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi istituzionali. L'obbligo si fa più rigoroso - come la sanzione per mancata sollecita risposta, la censura - qualora siano le istituzioni forensi a richiedere all'avvocato chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a situazioni segnalate da terzi, tendenti a ottenere notizie o adempimenti nell'interesse degli stessi: si tratta evidentemente soprattutto di segnalazioni a carattere disciplinare quanto a comportamenti di colleghi, in relazione a fatti avvenuti nell'esercizio della professione.

Mancata presentazione delle difese. Non bisogna però trascurare che *nemo tenetur se detegere*, nell'ambito di un procedimento disciplinare, o della fase a esso preliminare, la mancata sollecita risposta agli addebiti comunicati e la mancata presentazione di osservazioni e difese dell'iscritto non costituisce illecito disciplinare, precisa il *comma 3*. E ciò è peraltro coerente alla contiguità del procedimento disciplinare col procedimento penale, nel quale è principio fondamentale la facoltà di non rispondere dell'indagato. Tuttavia, aggiunge il *comma 3* tali comportamenti possono essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.

Titolo VI Rapporti con le istituzioni forensi

Articolo 72

- Esame di abilitazione

1. L'avvocato che faccia pervenire, in qualsiasi modo, ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito con la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.
2. Qualora sia commissario di esame, la sanzione non può essere inferiore alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.
3. Il candidato che, nell'aula ove si svolge l'esame di abilitazione, riceva scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, e non ne faccia immediata denuncia alla Commissione, è punito con la sanzione disciplinare della censura.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Si ricorderà che con l'*articolo 46, comma 7 della riforma forense* potranno esser portati alle prove scritte dell'esame di avvocato soltanto i testi di legge controllati e visti nei giorni anteriori all'inizio della prova e verranno effettuati i rigorosi controlli di cui si è detto nell'inserito n. 2 allegato al n. 7/2013 di «Guida al Diritto», pag. XXX. E non mancano le sanzioni penali: chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo a uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito a norma del *comma 10 dell'articolo 46 citato della riforma*, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Se l'autore di questo comportamento è un avvocato, aggiunge adesso l'*articolo 72 del codice deontologico*, verrà inoltre punito con la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio

dell'attività professionale da due a sei mesi. E se poi sia commissario di esame, la sanzione *ex comma 2* non può essere inferiore alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni: si tratta evidentemente dell'ipotesi più grave e pericolosa.

Il comma 9 del citato articolo 46 della riforma forense impone al candidato che riceva scritti o appunti di qualsiasi genere di farne immediata denuncia sotto pena di esclusione dall'esame e (presumibilmente in carenza di tale denuncia *ex successivo comma 10*) i candidati destinatari dei testi sono denunciati al Consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza; a tale normativa fa eco il *comma 3 dell'articolo 72 in commento del codice deontologico*, in virtù del quale il candidato che, nell'aula ove si svolge l'esame di abilitazione, riceva scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, e non ne faccia immediata denuncia alla Commissione, è punito con la sanzione disciplinare della censura. E, come già osservato nel commento *all'articolo 5*, la sanzione disciplinare inflitta durante il periodo di pratica non si esaurisce in tale ambito, ma può ripercuotersi anche una volta conseguita l'abilitazione (*Cassazione 9 aprile 2008 n. 9166, su «Guida al Diritto» n. 25/2008, pag. 25*) e pure ai fini dell'iscrizione all'albo, prescrivendo *l'articolo 17 della riforma forense sub lettera g* fra i requisiti relativi l'essere l'aspirante di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico.

Titolo VII Disposizione finale

Articolo 73

- Entrata in vigore

Il presente codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Le nuove disposizioni recate dal Codice deontologico vengono ad applicarsi decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del testo.

Entrata in vigore. Il nuovo Codice deontologico è stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 16 ottobre 2014 n. 241 ed è entrato in vigore il 15 dicembre 2014.

Sanzioni. *In base a quanto indicato dalla disposizione finale recata dall'articolo 73, e al fatto si applica la sanzione vigente nel momento in cui il medesimo è stato commesso: trattandosi di sanzioni amministrative, non vige il canone penalistico dell'applicazione retroattiva della norma più favorevole (Cassazione, sezioni Unite, ordinanza 26 novembre 2008 n. 28159; Cnf, sentenza del 29 novembre 2012 n. 171).*

Titolo VI Rapporti con le istituzioni forensi

Articolo 70

- Rapporti con il Consiglio dell'Ordine

1. L'avvocato, al momento dell'iscrizione all'albo, ha l'obbligo di dichiarare l'eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall'ordinamento giudiziario; tale obbligo sussiste anche con riferimento a sopravvenute variazioni.
2. L'avvocato deve dare comunicazione scritta e immediata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, e a quello eventualmente competente per territorio, della costituzione di associazioni o società professionali, dell'apertura di studi principali, secondari e di recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi.
3. L'avvocato può partecipare ad una sola associazione o società tra avvocati.
4. L'avvocato deve assolvere gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge, nonchè quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi.
5. L'avvocato deve comunicare al proprio Consiglio dell'Ordine gli estremi delle polizze assicurative ed ogni loro successiva variazione.
6. L'avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento; la violazione dei doveri di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Annotazione a cura di Eugenio Sacchetti pubblicata sulla monografia n. 5/novembre 2014 di Guida al Diritto

Sono numerose le ipotesi d'incompatibilità territoriale previste in relazione a rapporti di parentela, coniugio, convivenza con avvocati per i magistrati, a cominciare da quelli professionali, ma ciò vale pure per quelli onorari: il riferimento ai fini voluti dall'ordinamento giudiziario di cui al *comma 1 dell'articolo 70* evidenzia infatti il rilievo all'intera categoria della magistratura ordinaria, rimanendone semmai estranea la sola magistratura tributaria, assoggettata ad altra normativa. Evidentemente spetta agli organi ispettivi della magistratura *in primis* di vagliare su queste circostanze, ma la segnalazione richiesta agli appartenenti all'ordine forense consente, mediante controllo incrociato, una più sicura verifica, con particolare riguardo alle variazioni.

Vien ripetuto dal *comma 3* il principio noto, in virtù del quale l'avvocato può partecipare a una sola associazione o società tra avvocati, mentre in virtù del *comma 2* l'avvocato deve dare comunicazione scritta e immediata al consiglio dell'Ordine di appartenenza, e a quello eventualmente competente per territorio, della costituzione di associazioni o società professionali, dell'apertura di studi principali, secondari e di recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi. Si tratta pure qui di dati pacificamente da comunicare quanto a società e associazioni professionali, ma il richiamo all'apertura di studi principali, secondari e di recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi, sembrerebbe potersi riferire anche ad avvocati non appartenenti a società e associazioni professionali, e allora sarà bene ricordare che a norma *dell'articolo 7, comma 1, della riforma forense* l'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, "di regola" coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale. Il successivo *articolo 17 al comma 1 sub lettera c)* indica, fra i requisiti per l'iscrizione all'Albo forense, l'aver il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'Ordine, e a norma *dell'articolo 9 Dpr 7 agosto 2012 n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, su «Guida al Diritto» n. 36/2012, pag. 14)* l'avvocato deve avere un domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'ordine presso cui è iscritto, salva la facoltà di avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorio nazionale.

Obblighi previdenziali, assicurativi e nei confronti delle Istituzioni forensi. Si son già visti gli obblighi assicurativi nel commento *all'articolo 30*, comprendenti non soltanto quelli da responsabilità professionale, ma anche infortunistici, e ora il *comma 4* ne ribadisce l'obbligo, in una con gli obblighi contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi: questi ultimi si riferiscono oltre che a quanto concerne le tasse d'iscrizione all'albo, anche alle contribuzioni alla Cassa di previdenza forense di cui si è detto nel commento *all'articolo 16*. Inoltre occorre rammentare che in base al *comma 5* l'avvocato deve comunicare al proprio Consiglio dell'Ordine gli estremi delle polizze assicurative e ogni loro successiva variazione.
